



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

GLI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NELLE MISURE ABLATIVE

Luca D'Amore

AREE DI DELEGA CNDCEC

Funzioni giudiziarie e ADR

CONSIGLIERA DELEGATA

Giovanna Greco

28 MARZO 2025



Sommario

1. Introduzione	1
2. La fase preparatoria	3
3. La fase gestionale (primo giorno – l'esecuzione della misura reale)	9
4. L'immissione in possesso – l'acquisizione documentale	17
5. Registro delle operazioni effettuate ed il sistema dei verbali	21
6. La sospensione dei rapporti pendenti e l'esercizio provvisorio	22
7. I controlli delle Pubbliche Amministrazioni	25
8. L'obbligo di segnalazione	29
9. Regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati (rinvio)	30
10. La fase gestionale (il deposito della relazione ex art. 36 CAM – l'ostensione degli atti ai terzi)	30
11. La fase gestionale (il deposito della relazione ex art. 41 CAM – l'eventuale approvazione del programma)	35
12. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni	45
13. Il rendiconto di gestione (intermedio e finale)	47



1. Introduzione

La gestione dei beni sequestrati disposta nell'ambito di misure ablative (sequestri e confische di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011 – in seguito per brevità CAM – o penali previste in molteplici disposizioni di legge), costituisce un'attività di amministrazione affidata, dagli organi giudiziari, a esperti professionisti scelti, generalmente, tra i dottori commercialisti o avvocati iscritti nell'Albo degli Amministratori Giudiziari.

L'attività dell'amministratore giudiziario non è una custodia statica di beni, ma si estrinseca in una vera e propria **attività gestoria**: trattasi di attività dinamica avente per oggetto spesso il **"bene azienda"**, con tutte le sue caratteristiche e peculiarità. Il custode-amministratore è tenuto a una *"diligente"* amministrazione nei confronti dell'autorità giudiziaria che gli ha conferito un incarico di *munus publicum*. Il professionista, qualificato come **ausiliario di giustizia**, è un soggetto privato che, a seguito di un provvedimento del giudice, viene temporaneamente incaricato di un **pubblico ufficio** temporaneo. Il custode-amministratore in quanto ausiliario del giudice, viene definito anche *longa manus* degli organi giudiziari, con specifiche responsabilità, sia di natura civile che penale, per l'attività svolta. Non si dubitava, infatti, nella dottrina e nella giurisprudenza prima dell'espressa qualificazione contenuta nel CAM che l'amministratore-giudiziario di cose sequestrate fosse un **pubblico ufficiale** agli effetti della legge penale, rientrando nella categoria dei privati delegati dall'autorità giudiziaria, i quali, *"esercitando un'attività propria dell'autorità delegante, esercitano per ciò stesso, temporaneamente, a norme del codice vigente, una pubblica funzione"*¹. Sotto un profilo normativo è lo stesso CAM che all'art. 35, comma 5, riconosce la qualifica di **pubblico ufficiale** all'amministratore giudiziario, con **doveri di adempiere con diligenza** al proprio mandato. Detta qualifica, se da un lato attribuisce **autorevolezza istituzionale** al ruolo svolto dal professionista in trattazione, essendo previste una serie di norme, anche di natura penale², a tutela dello stesso, dall'altro è certamente fonte di maggiori responsabilità civili, penali³ e contabili per le funzioni svolte.

L'obiettivo di questo documento è quello di fornire agli operatori del settore un vademecum operativo nella gestione della procedura sin dalla fase c.d. "preparatoria"⁴ per agevolmente accedere

¹ Così Cass., 17 luglio 1963, n. 1958, in CED 263014; Cass., SS.UU., 13 febbraio 1963, n. 287, in CED 260363; Cass., 3 settembre 1955, n. 2569, in CED 880404; App. Cagliari, 27 giugno 1986, in Rep. Foro it., 1987.

² Art. 336 c.p. *Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*; art. 337 c.p. *Resistenza a un pubblico ufficiale*; artt. 341 e 341-bis c.p. *Oltraggio a pubblico ufficiale*.

³ Art. 331 c.p.p., commi 1, 2 e 3, denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio; art. 361 c.p., commi 1 e 3, omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e più in generale gli articoli del codice penale contenuti nel Titolo II (dei delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), tra cui peculato, concussione, corruzione, omissione di atti d'ufficio, etc.

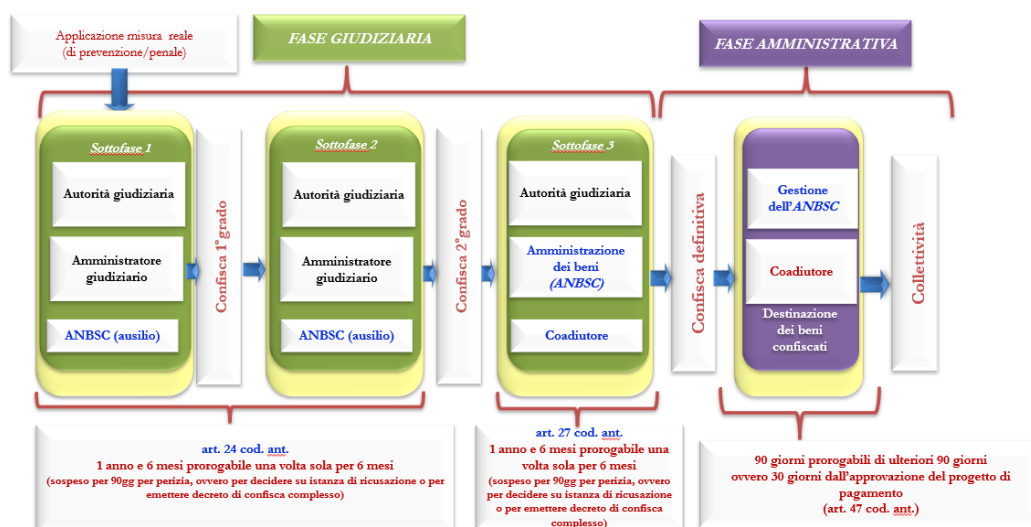
⁴ La fase cioè, che va dalla nomina dell'amministratore giudiziario al giorno dell'esecuzione del sequestro e coeva immissione in possesso del professionista nominato. Al riguardo, si precisa sin da subito che la fase "preparatoria" non è riscontrabile in tutte le prassi tribunalizie giacché numerosi Tribunali, in particolare del sud Italia, ritengono di dover far temporalmente coincidere la nomina dell'amministratore giudiziario con il giorno dell'esecuzione del sequestro onde evitare una astratta "fuga di notizie" derivante dalla necessaria *discovery* preventiva del provvedimento di sequestro (e quindi delle persone e dei



alla fase c.d. “gestionale”.

In particolare, saranno esplicitati i principali adempimenti operativi dell'amministratore giudiziario dal giorno della nomina alla (eventuale) approvazione del programma di gestione da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 41, comma 1-sexies CAM⁵ seguendo gli schemi riportati in calce che sintetizzano il procedimento giudiziario/di destinazione (cfr. figura 1) e gli adempimenti dell'amministratore giudiziario sino al deposito del rendiconto di gestione ex art. 43 CAM (cfr. figura 2).

Figura 1 - Schema procedimento giudiziario/di destinazione



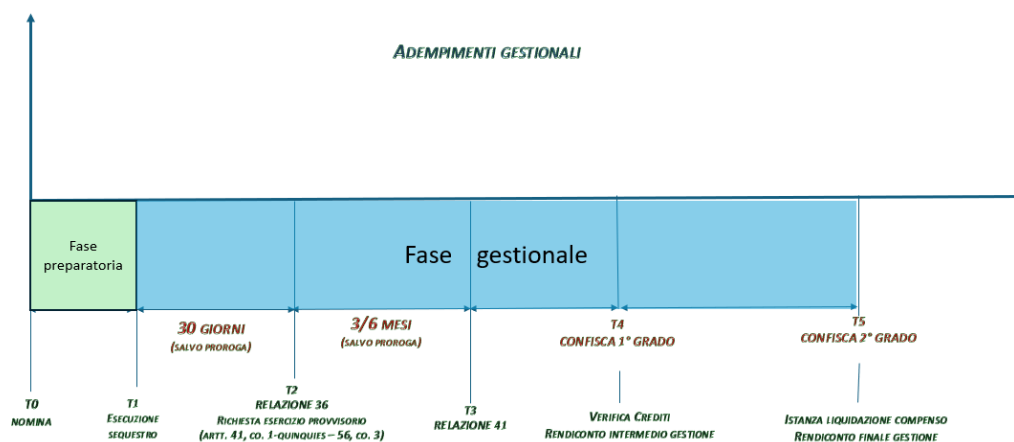
Fonte: volume *Manuale dell'amministratore giudiziario Sequestro - Confisca - Gestione dei beni - Coadiutore dell'ANBSC*, AA.VV., Wolters Kluwer, Milano, 2019.

beni interessati). Per l'effetto, laddove non dovesse riscontrarsi l'applicazione della fase c.d. preparatoria, gli adempimenti operativi che saranno nel prosieguo esplicitati per detta fase si sovrapporranno, quanto meno per le prime settimane, a quelli della c.d. fase “gestionale” (che idealmente, a livello temporale, comprende il periodo che va dal giorno del sequestro all'approvazione del rendiconto di gestione ex art. 43 CAM). A parere di chi scrive, la fase c.d. preparatoria assume estrema importanza in quanto consente al professionista nominato, in particolare al cospetto di procedure particolarmente complesse (per tipologia e valore dei beni attinti da misura reale) di poter utilmente organizzare l'esecuzione in sinergia con la Polizia Giudiziaria delegata. Oltre al descritto ed evidente aspetto pratico organizzativo, si ricorda che il professionista (e anche l'eventuale coadiutore designato) sono tenuti a depositare la c.d., dichiarazione di incompatibilità prevista dall'art. 35.1 e ss CAM sicché, l'assenza di una *discovery* preventiva del provvedimento (e quindi della nomina) potrebbe pregiudicare la corretta ed efficace esecuzione del sequestro al cospetto di dichiarate situazioni di incompatibilità da rendere, come noto, entro due giorni dalla comunicazione della nomina. In tali casi, in effetti, il Tribunale è tenuto a provvedere d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato con inevitabili gravi ripercussioni sull'efficacia dell'esecuzione del sequestro, in particolare allorquando, come sovente accade, il provvedimento ablativo (e la coeva nomina) viene notificato direttamente in sede di esecuzione sicché soltanto in quella fase esecutiva il professionista nominato potrà effettivamente conoscere l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità.

⁵ Per quanto attiene agli adempimenti connessi al deposito dell'istanza di liquidazione dell'amministratore giudiziario si rinvia al documento del CNDCEC-FNC Ricerca dal titolo *Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC*, 2024, reperibile nel seguente link: <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1772>. Per quanto attiene alla complessa tematica della tutela dei terzi, si rinvia al documento del CNDCEC-FNC Ricerca dal titolo *Linee guida in materia di tutela dei terzi nel codice antimafia*, 2024, reperibile nel seguente link: <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1804>.



Figura 2 - Sintesi dei principali adempimenti dell'amministratore giudiziario



2. La fase preparatoria

La fase c.d. preparatoria comprende il periodo che intercorre dalla nomina dell'amministratore giudiziario al giorno dell'esecuzione del sequestro e coeva immissione in possesso del professionista nominato.

Si tratta, come detto, di una fase eventuale⁶ in quanto taluni Tribunali, onde evitare la *discovery*

⁶ Taluni Tribunali, secondo una prassi assolutamente condivisibile, ritengono invece di dover ricorrere alla fase preparatoria. Fra tutti, cfr. Tribunale di Firenze, sez. M.P. *Linee guida in materia di linee guida/orientamenti per l'esecuzione del sequestro di prevenzione e per la gestione dei beni*, a cura del Presidente RAFFAELE FULVIO D'ISA, 2020 reperibile al seguente link: <https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/FileTribunali/173/Sito/News/LINEE%20GUIDA%20per%20AmmGiud-giugno2020.pdf>. In detto documento, in particolare, si afferma testualmente "L'esecuzione del sequestro di prevenzione, con apprensione materiale e immissione in possesso dei beni, deve essere allora necessariamente predisposta e coordinata non soltanto fra i diversi organi di P.G. che devono procedervi, ma anche con l'Amm. Giud. ed eventuali Coadiutori nominati, talora necessari per competenze specialistiche o per gli adempimenti della esecuzione su beni siti in diverse località. Qualora non si ritenga procrastinabile la tempistica dell'art. 51-bis (per evitare ogni questione o responsabilità della Cancelleria ove nel frattempo per quelle stesse partecipazioni sociali siano effettuate iscrizioni nel Registro delle Imprese da parte di altri soggetti) e per attuare l'atto "a sorpresa" diventa inevitabile, almeno nelle procedure più complesse, preannunciare l'imminente deposito del decreto di sequestro, al fine di sondare la disponibilità/non incompatibilità del nominando Amm. Giud. ed eventuali Coadiutori, ed al fine di attuare, con un congruo anticipo temporale, un coordinamento da parte dello stesso Tribunale con i soggetti e la P.G. deputati ad eseguire il sequestro (in tal modo può essere anche possibile prefigurare, ad es., l'assetto di una azienda, eseguendo il sequestro senza interrompere l'attività con l'immediato incarico a un preposto alla gestione). La diffusione di questa prassi non appare pregiudicare la terzietà del Giudice, poiché la corretta esecuzione del sequestro favorisce poi anche un corretto svolgimento della procedura e gestione "per conto di chi spetta". Nei sequestri di rilevanti dimensioni, soprattutto se non ci sono misure cautelari personali da eseguire, fortunatamente è prassi comunque degli uffici coordinare anticipatamente insieme all'autorità giudiziaria (il giudice delegato), la polizia giudiziaria e l'amministratore giudiziario l'esecuzione del sequestro: in questi casi spesso l'elenco dei beni da sequestrare, insieme al provvedimento, viene consegnato, dopo il deposito, all'amministratore giudiziario onde organizzare un team di coadiutori, già autorizzati, che potranno intervenire, insieme alla polizia giudiziaria, simultaneamente in luoghi diversi. È assolutamente imprescindibile che alle operazioni di esecuzione del provvedimento, prenda parte l'amministratore giudiziario, anche per persona delegata (ovverosia i coadiutori in particolare nel caso di sequestri disposti in territori diversi). Non si ritiene corretta quella prassi in base alla quale l'amministratore giudiziario, salvo particolari esigenze del caso, viene immesso nel possesso dei beni diversi giorni successivi all'esecuzione del sequestro, causando in alcuni casi anche danni alle aziende perché, dopo l'apposizione dei sigilli, restano chiuse fino all'intervento del nominato professionista. La migliore prassi è di far intervenire l'amministratore giudiziario ed il suo team subito, contestualmente all'inizio delle operazioni; in tal caso sarà anche più agevole spiegare ai



preventiva del provvedimento da parte del nominato professionista (e quindi dei soggetti e dei beni interessati dalla misura ablativa), fanno temporalmente coincidere la nomina con la data di esecuzione della misura (nello schema *supra* riportato T0 con T1).

La fase preparatoria risulta di essenziale importanza in quanto consente al nominato professionista di definire il perimetro della misura reale applicata mediante la disamina del provvedimento, l'interlocuzione preventiva con i principali *stakeholders* (Giudice Delegato, polizia giudiziaria ed eventualmente il Pubblico Ministero), la puntuale mappatura dei beni (mediante visure ed eventualmente preventivi sopralluoghi), l'organizzazione delle attività (organizzazione team, predisposizione pec della procedura, etc.) e la predisposizione di tutti quei documenti (istanze, informative, verbali, comunicazioni) che saranno poi utilizzati, anche nella fase gestionale, per la migliore amministrazione dei beni.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, una **check list** delle attività sussumibili all'interno della fase preparatoria:

FASE	ATTIVITÀ
Fase preparatoria	Esame del provvedimento
Fase preparatoria	Incontro con GD- PG (e PM eventuale) per concordare modalità esecutive
Fase preparatoria	Organizzazione del team di lavoro (es. coadiutori) e relative modalità
Fase preparatoria	Creazione account mail procedura (PEC preferibile)
Fase preparatoria	Creazione archivio informatico dedicato alla procedura e gruppo whatsapp
Fase preparatoria	Visure ipo-catastali e camerali – eventuali sopralluoghi
Fase preparatoria	Eventuali istanze/informative al GD (es. nomina coadiutori, ufficio coadiuzione, dichiarazione incompatibilità AG e coadiutori)
Fase preparatoria	Predisposizione documentazione (verbali, lettere, etc)

La **disamina del provvedimento** risulta di fondamentale importanza in quanto, come è agevole comprendere, consente di individuare il **perimetro della disposta misura reale** (soggetti e beni interessati) e, per quanto riguarda i beni aziendali, comprendere se ci si trovi al cospetto di un sequestro c.d. tombale⁷ il quale, come noto, sotto il profilo gestionale, implica un maggiore livello di

destinatari del provvedimento la diversità del ruolo e della funzione dell'amministratore giudiziario nominato, rispetto a chi ha eseguito il provvedimento. Nella fase iniziale del sequestro, in effetti, l'amministratore giudiziario avrà anche il compito di spiegare al destinatario del provvedimento o eventualmente ai suoi familiari, la sua funzione, preferibilmente anche attraverso l'intervento del difensore di fiducia. In particolar modo dovrà essere sottolineato che l'amministratore giudiziario, **senza svolgere alcuna funzione inquirente o investigativa**, se non nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. n. 159/2011, avrà il ruolo di garantire in modo imparziale, terzo e indipendente una gestione e amministrazione dei beni, orientata alla tutela degli stessi, senza alcun pregiudizio nei confronti dei destinatari, i quali ben potrebbero vedersi restituiti, anche nel breve periodo, i propri beni. Quest'approccio distensivo e di massimo rispetto nei confronti del proposto o delle persone indagate e dei loro familiari, preoccupati dall'avvenimento, è estremamente importante anche al fine di garantire continuità all'attività aziendale, oltre a essere richiesto dallo stesso ruolo che l'amministratore riveste, soprattutto nella fase iniziale del sequestro e per evitare situazioni di pericolo per lo stesso amministratore giudiziario, con inutili contrasti ed attriti già nella fase iniziale. Durante il sequestro, l'amministratore giudiziario cercherà, con la massima professionalità e diligenza e nei limiti delle proprie possibilità, di mantenere in attività l'azienda al fine di conservarne il valore e riconsegnarla ai proprietari in caso di revoca del provvedimento o allo Stato in caso di confisca.

⁷ Ossia risulta attinta da misura reale la totalità delle partecipazioni societarie e del compendio aziendale. Come noto, Nelle misure di prevenzione, l'art. 20, comma 1 CAM prevede che il provvedimento di sequestro di partecipazioni sociali totalitarie venga automaticamente (di diritto) esteso dal tribunale ai relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 e ss. c.c., procedendo all'esecuzione ex art. 104 disp. att. c.p.p. La disposizione contenuta nell'art. 20 precisa "in ogni caso il sequestro



complessità per l'amministratore giudiziario.

Nella fase preparatoria, inoltre, sarebbe auspicabile coordinarsi con il Giudice Delegato e, su autorizzazione di quest'ultimo⁸, con la Polizia Giudiziaria (ed eventualmente con il Pubblico Ministero) per organizzare un **briefing operativo** onde concordare le modalità esecutive della misura (es. individuazione degli obiettivi, suddivisione delle squadre, etc.).

Parimenti rilevante è l'**organizzazione del gruppo di lavoro** che potrebbe comprendere, anche tenuto conto della complessità della misura da eseguire, i seguenti professionisti:

- a) Coadiutori⁹ da nominare limitatamente alle operazioni di esecuzione del sequestro;
- b) coadiutori da nominare per tutta la procedura (o comunque sino a quando risulta necessario) ovvero nomina di un ufficio di coadiuzione¹⁰;
- c) consulenti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, specialisti in specifiche materie come ad es. la sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 ovvero in materia ambientale etc.);
- d) preposti alla gestione (da inserire nell'organico aziendale come soggetto di fiducia dell'amministrazione giudiziaria).

Nella fase preparatoria (ma anche nella successiva fase gestionale) è necessaria un'efficiente gestione informatizzata della procedura anche mediante una organizzazione digitale delle cartelle di lavoro, eventualmente da condividere (mediante strumenti informatizzati) con i coadiutori o altri amministratori giudiziari (laddove nominati). Nel caso di sequestri di rilevanti dimensioni e nomine plurisoggettive è consigliabile l'attivazione di una e-mail ordinaria della procedura e di una PEC.

Nella suddivisione delle cartelle, per ogni procedura, si devono almeno inserire le seguenti sotto-cartelle:

avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro". Nello stesso tempo si segnala come i giudici di legittimità, con diversi interventi (Cass. nn. 51603/2018, n. 15755/2019 e 15756/2019), hanno stabilito che l'estensione del sequestro delle partecipazioni societarie totalitarie all'azienda prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 159/2011 **non è una norma generale** che trova applicazione in ogni caso di sequestro totalitario di partecipazioni societarie, non essendo applicabile per le altre tipologie di sequestro (diretto o per equivalente), in funzione della successiva confisca, diverse da quella "di prevenzione" (o "antimafia"), escludendo l'applicazione della stessa, ad esempio, nei sequestri per reati fiscali.

⁸ Si ricorda che nel CAM non è dato rintracciare disposizioni che consentono all'amministratore giudiziario di interfacciarsi direttamente con la Polizia Giudiziaria o con il Pubblico Ministero se non previa autorizzazione del Giudice Delegato.

⁹ Con riferimento al "coadiutore dell'amministratore", la Cassazione ha precisato che: "... deve ritenersi che per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario" (Cfr. Cass., sez. VI penale, sentenza 16 settembre 2010, n. 33724. Nello stesso senso, con riferimento alla figura del coadiutore tecnico-contabile del curatore fallimentare, Cass., sez. VI penale, sent. n. 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli; Cass., sezione VI penale, sentenza 16 ottobre 2000, n. 11752, PUMA).

¹⁰ Ai sensi dell'art. 35, comma 4 CAM "L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, **un proprio ufficio di coadiuzione**, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono".



- 1) istanze;
- 2) informative;
- 3) provvedimenti;
- 4) liquidazioni;
- 5) relazioni;
- 6) rendiconto.

Le istanze, così come le informative, devono essere numerate progressivamente, ricordandosi di salvare nella stessa cartella il provvedimento di riscontro all'istanza. È opportuno sempre conservare la copia digitale (in format pdf) di ogni istanza depositata completata di tutti gli allegati, nonché del provvedimento relativo abbinato poiché capita sovente la necessità di riprendere, anche a distanza di anni, precedenti istanze o documenti, anche su richiesta del tribunale. Ogni istanza dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

- il numero e l'anno della procedura;
- il nome del giudice delegato;
- l'urgenza quando necessaria, indicando il termine e l'eventuale scadenza;
- l'eventuale natura riservata del documento;
- un oggetto indicando sinteticamente la motivazione;
- premessa e sufficiente motivazione completa di allegati richiamando eventuali disposizioni del codice applicabili al caso concreto.

Di fondamentale importanza risulta la predisposizione preventiva (rispetto al giorno dell'esecuzione) della documentazione necessaria per l'efficiente e puntuale esecuzione della misura. Tra questa documentazione è necessario annoverare la **bozza del verbale di immissione in possesso** (redatto a cura dell'amministratore giudiziario e che si aggiunge al verbale di esecuzione redatto dalla Polizia Giudiziaria operante) nonché la bozza delle seguenti comunicazioni:

OGGETTO	TIMING	NOTE
Comunicazione Agenzia delle Entrate per variazione dati ai fini IVA	Entro 30 gg da immissione in possesso	Comunicazione obbligatoria (art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate nomina dell'amministratore giudiziario	entro 60 gg dall'immissione in possesso	Comunicazione obbligatoria (circolare Ministero delle Finanze n. 156 /E del 7 agosto 2000)
Comunicazione sequestro a Agenzia Entrate e Riscossione nonché ad Equitalia Giustizia	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni
Comunicazione sequestro a Prefettura competente	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni
Comunicazione sequestro a Istituti di credito	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni
Comunicazione sequestro a Ente Territoriale	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni



Comunicazione sequestro ad Istituti previdenziali e assistenziali	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni
Comunicazione sequestro a terzi per circolarizzazione crediti	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni
Altre comunicazioni relative alla natura dell'attività esercitata (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Questura, etc.)	Prima possibile	Comunicazione non obbligatoria ma opportuna per agevolare le successive interlocuzioni. Per lo svolgimento di talune attività (es. settore dei giochi leciti) la comunicazione a taluni enti (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concessionari del gioco etc.) risulta obbligatoria.

Particolare importanza assume, nella fase preparatoria, la dichiarazione di incompatibilità che l'amministratore giudiziario (o il coadiutore) è tenuto a presentare all'Autorità Giudiziaria conferente l'incarico ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 35, commi 3 e 4 e 35. 1 CAM. Le disposizioni richiamate, in particolare, stabiliscono espressamente che l'amministratore giudiziario ed il suo coadiutore, **al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina**, depositano presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante:

A. l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 3 (art. 35.1, comma 1 CAM)¹¹

- Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili.
- Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

¹¹ Cfr. C. BAUCO, *Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018*, CNDCEC-FNC, 2018 reperibile al seguente link: <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1332>.



B. l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis (art. 35.1, comma 2 CAM)

- Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

In caso di violazione di quanto sopra previsto, il **tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato**. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, **emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità**. **In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.**

In merito a quanto sopra, si evidenzia che rientra nell'ipotesi di inconferibilità dell'incarico anche la fattispecie del professionista (avvocato o commercialista) iscritto nel rispettivo albo professionale, che tuttavia non risulti contestualmente iscritto nell'albo degli amministratori giudiziari (nella pertinente sezione A o B a seconda della tipologia dei beni da gestire). In proposito, si ricorda che a norma dell'art. 35, comma 2 ***"l'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione"***. In merito ai sequestri penali, parimenti, l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. stabilisce espressamente al comma 1 che ***"Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente"***. Pertanto, **è sempre obbligatorio nominare un professionista** (avvocato o commercialista) **iscritto nell'albo degli amministratori giudiziari**; unica eccezione è rintracciabile nei sequestri penali ove viene consentito all'Autorità Giudiziaria precedente di nominare un professionista non iscritto al citato Albo purché la nomina venga adeguatamente motivata. Al riguardo, si evidenzia che la *ratio* della previsione in esame è quella di consentire all'Autorità Giudiziaria di nominare professionisti che, seppur non iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari,



siano in possesso di adeguate competenze per la specifica gestione dei beni attinti a misura reale (si pensi all'ingegnere chiamato a gestire uno stabilimento industriale oppure un sito inquinato, ossia contesti gestionali che richiedono elevate competenze tecniche non rinvenibili facilmente nelle categorie degli avvocati o dei dottori commercialisti). Al di fuori di queste limitate eccezioni, vale la regola generale ed eventuali violazioni configureranno il **professionista nominato come "abusivo"** con ogni conseguenza di legge sia avuto riguardo, tra l'altro, alle sanzioni espressamente previste ai danni del medesimo professionista nominato (cfr. art. 35.1, comma 1 CAM) e del magistrato conferente l'illegittimo incarico, sia avuto riguardo alla nullità degli atti posti in essere dal professionista abusivo che peraltro incidono su diritti costituzionalmente tutelati.

3. La fase gestionale (primo giorno – l'esecuzione della misura reale)

La legge n. 94/2009, meglio conosciuta come "Pacchetto sicurezza", aveva già introdotto alcune disposizioni che andavano a modificare le modalità di esecuzione dei sequestri penali. In particolare, le innovazioni riguardavano l'esecuzione del sequestro preventivo penale disciplinato dall'art. 321 c.p.p. e quelle relative al sequestro di prevenzione disciplinato dalla previgente legge n. 575/1965, all'art. 2-*quater*. Il legislatore aveva inteso **uniformare** le norme di **esecuzione del sequestro penale** con quello di **prevenzione**, prevedendo nuove modalità operative nell'esecuzione dei sequestri su particolari tipologie di beni (azienda e partecipazioni societari) che nella precedente normativa non trovavano alcun riferimento.

L'attuale art. 21 CAM, per come modificato dalla legge n. 161/2017, risulta ulteriormente innovato. L'art. 21 rappresenta l'unica eccezione di "*rinvio inverso*" del codice antimafia ove per l'esecuzione del sequestro richiama l'art. 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: "*Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'art. 104 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271*". Il nuovo art. 21 prevede, tuttavia, un intervento maggiormente incisivo dell'autorità giudiziaria già nella fase di esecuzione del sequestro con l'intervento immediato della polizia giudiziaria ed il potere di sgombero affidato direttamente al giudice delegato, anziché al tribunale.

Al fine di una maggiore tutela per l'amministratore giudiziario, che deve procedere alla immissione in possesso dei beni e considerata la presumibile pericolosità sociale del destinatario della misura, è stato previsto obbligatoriamente l'intervento della polizia giudiziaria (non più la semplice assistenza) la quale, eseguite le formalità di legge, procede all'apprensione materiale dei beni e al c.d. spossessamento, con l'assistenza, ove necessaria dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, ove gli occupanti degli immobili *sine titolo* non provvedano spontaneamente alla liberazione del bene, il giudice delegato, sentito il parere dell'amministratore giudiziario e valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili mediante l'ausilio della forza pubblica.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nell'art. 21 CAM e dell'art. 104 *disp. att.* c.p.p. e ss. il legislatore ha codificato un orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli anni, nonché



prassi in uso presso diversi Tribunali, caratterizzata da un'uniformità delle procedure di esecuzione a prescindere dalla tipologia di sequestro.

Sia per i sequestri preventivi che per quelli di prevenzione le norme sull'esecuzione del sequestro sono contenute nell'art. 104 disp. att. c.p.p., salvo alcune particolarità previste nel caso di sequestro di prevenzione nell'art. 21 d.lgs. n. 159/2011¹².

a) l'esecuzione sui beni mobili e sui crediti

Nell'ambito dell'esecuzione del sequestro sui mobili e sui crediti, le norme di riferimento richiamate dall'art. 104 disp. att. c.p.p., sono quelle del c.p.c. riguardanti l'esecuzione del sequestro conservativo civile "in quanto applicabili"¹³. Le disposizioni citate prevedono l'intervento della polizia giudiziaria (generalmente quella che ha condotto le indagini) che sarà richiesto dal tribunale. Misure di Prevenzione per il tramite della cancelleria della sezione (sequestro di prevenzione) ovvero dal Pubblico Ministero (in caso di sequestro preventivo). Nel sequestro di prevenzione, a differenza di quello penale, non è previsto il coinvolgimento del P.M. nella fase dell'esecuzione, che tuttavia riceve il provvedimento nonché i verbali di esecuzione dello stesso.

Nel caso di beni ubicati in località diverse, attesa la necessità di provvedere contestualmente (nello stesso giorno) all'esecuzione del sequestro per evitare eventuali attività di "dispersione" dei beni, è richiesto un **particolare coordinamento** tra la polizia giudiziaria e l'amministratore giudiziario, anche attraverso l'intervento di eventuali coadiutori preventivamente nominati ovvero nominati il giorno dell'esecuzione, considerata l'impossibilità oggettiva dell'amministratore giudiziario di essere simultaneamente presente in luoghi diversi.

L'esecuzione del sequestro avverrà nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

¹² Nel caso del sequestro di prevenzione dalla data di notifica del provvedimento di sequestro alle parti decorre il termine ordinario di 30 giorni per la citazione dei terzi proprietari o comproprietari dei beni sequestrati chiamati dal Tribunale a intervenire nel procedimento (art. 23, comma 2 CAM). Nel sequestro di prevenzione la compilazione corretta di un verbale di esecuzione e immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore assume particolare rilievo ai sensi dell'art. 24, comma 2 CAM in quanto il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, prorogabile, in caso di specifiche motivazioni, per un periodo di sei mesi. Nel caso di accertamenti patrimoniali complessi che richiedono nel corso del giudizio perizie tecniche il termine resta sospeso per 90 giorni, necessario per l'espletamento degli accertamenti peritali sui beni dei quali il proposto risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine di cui all'art. 24, comma 2 CAM costituisce un termine di inefficacia del solo sequestro con la possibilità di poter disporre la confisca anche dopo che sia trascorso detto termine, in linea con la legge delega n. 136/2010 e per come chiarito con un intervento del legislatore nella legge n. 228/2012. La norma è stata inserita con la finalità di ridurre l'eccessiva durata del procedimento patrimoniale di prevenzione, che incide, oltre che sul proposto, anche su diritti di terzi e le tempistiche sono state ulteriormente ridotte con l'ultimo intervento previsto dalla legge n. 161/2017. Anche per il procedimento di appello, l'art. 27, comma 6 CAM dispone la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro se la Corte d'Appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, richiamando direttamente la disciplina dell'art. 24, comma 2 CAM. In totale, quindi, la durata del procedimento di confisca patrimoniale, dalla data di immissione in possesso dei beni può durare al massimo 36 mesi di cui 18 mesi per il giudizio di primo grado e 18 mesi per il giudizio di appello, salvo una proroga di 6 mesi (per ogni grado) nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti e 90 giorni per accertamenti peritali.

¹³ Il richiamo alle "forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento" va inteso nei limiti in cui tali forme siano compatibili con la particolare natura del sequestro: pertanto, l'esecuzione del sequestro si esaurirà con il compimento degli atti necessari a individuare i beni che devono rimanere assoggettati alla misura cautelare, vale a dire l'analitica descrizione delle cose sequestrate e la redazione di un verbale in cui siano rilevate le operazioni compiute (c.d. verbale d'inventario).



quando i mobili da sequestrare si trovino nella casa del proposto (cioè, il luogo dove dimora abitualmente) o in altri luoghi a lui appartenenti (cioè, di cui abbia, a qualsiasi titolo, l'esclusivo godimento, come i locali in cui eserciti un'industria e commercio). Analoga modalità sussiste quando oggetto di sequestro sono cose (si pensi, per esempio, all'autoveicolo ricoverato presso un garage) che non si trovano in luoghi appartenenti al proposto, ma delle quali egli può disporre (art. 513, comma 3, c.p.c.) e infine quando le cose da sequestrare sono in possesso di un terzo, che spontaneamente le esibisca.

Nel caso dei beni mobili e crediti, la norma non prevede di regola, la nomina di un amministratore giudiziario, a differenza dei beni di cui sia necessaria assicurare la gestione e l'amministrazione, in cui è prevista l'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario¹⁴.

Conformemente all'indirizzo giurisprudenziale affermatosi negli anni, nei casi in cui non sia necessario assicurare l'amministrazione e fuori dai casi dei sequestri di prevenzione e disposti ex art. 240-bis c.p.¹⁵, spetterà all'autorità giudiziaria procedente la valutazione discrezionale se nominare un custode giudiziario o meno¹⁶.

Nel caso di sequestro preventivo, se *"la natura del bene oggetto di sequestro (nella specie quote di partecipazione societaria) richieda un'esigenza di utile gestione, il cui mancato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l'avente diritto, rientra nella sfera della mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria l'attribuzione al custode dei poteri di conservazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il sequestro ordinario non comporti di regola l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato"*¹⁷.

L'art. 104-bis disp. att. c.p.p., nella vigente formulazione, in linea con le disposizioni contenute nel codice antimafia, prevede che, quando il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia (ovvero le somme di denaro e titoli), l'autorità giudiziaria nomina un amministratore, che partecipa all'immissione in possesso.

Di conseguenza, sarà compito della stessa autorità giudiziaria, fuori dai casi di sequestro di aziende, società e somme di denaro, valutare nel concreto la necessità di nominare un amministratore giudiziario per la relativa gestione del bene sequestrato e motivare nello stesso tempo, nel provvedimento di sequestro, la necessità del ricorso alla nomina dell'amministratore giudiziario, in

¹⁴ Nel caso in cui oggetto di sequestro siano beni mobili e/o crediti sembra che il legislatore abbia voluto escludere la figura di un amministratore giudiziario, per limitare l'onere a carico dell'Erario per la custodia e amministrazione di beni che, salvo ipotesi particolari, non richiedono un'amministrazione.

¹⁵ Cass., sez. V, 24 settembre 2001, n. 34645, Pane, *"in virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992, n. 356)"*.

¹⁶ Cass. Pen., Sent. sez. 3, n. 17390/2019.

¹⁷ Cass., sez. V, 17 aprile 2009, n. 30596, C.G.V.



un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

La valutazione sulla necessità di nominare un amministratore giudiziario, anche quando si tratta di beni che apparentemente richiedono una gestione, spetta sempre **all'autorità giudiziaria ed è rimessa a un suo potere discrezionale**: *"in tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice"*¹⁸. Nel caso trattato è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione di un complesso alberghiero oggetto di lottizzazione abusiva.

Quando il sequestro debba essere attuato su crediti del proposto verso terzi oppure su cose del proposto che sono in possesso di terzi, l'esecuzione del sequestro avverrà *"secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento ... presso il terzo"* e quindi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c. (d'applicarsi nei limiti in cui è compatibile), mediante notifica sia al proposto sia al terzo di un atto contenente l'indicazione, oltre che del provvedimento di sequestro, delle somme dovute dal terzo o delle cose dallo stesso possedute, con l'intimazione di non disporre senza ordine del Tribunale e l'invito a intervenire. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.) e da tali obblighi potrà liberarsi soltanto con la consegna dei beni e il pagamento delle somme all'amministratore giudiziario o in assenza dello stesso mediante versamento al Fondo Unico di Giustizia.

b) l'esecuzione sui beni mobili registrati e sui beni immobili

A seguito delle modifiche legislative susseguitesi nel corso degli anni, **è possibile procedere alla trascrizione del sequestro preventivo e di quello di prevenzione**, avente efficacia costitutiva, al fine di garantire, con maggiore tutela, i terzi acquirenti in buona fede ed evitando così ipotesi o tentativi di distrarre i beni sequestrati.

Alle trascrizioni e iscrizioni nel registro delle imprese e presso la Conservatoria provvedono normalmente gli organi di P.G., attraverso la predisposizione di un supporto informatico con il programma *Nota*.

Per il sequestro dei beni mobili registrati l'annotazione avviene:

- 1) al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per gli autoveicoli, motoveicoli, autocarri, rimorchi, ecc.;
- 2) all'Ufficio Registro Aeromobili (URA) dell'ENAC per gli aeromobili (aerei, elicotteri, etc.);
- 3) al Registro Italiano Navale (RINA) per le navi.

Per le imbarcazioni da diporto è previsto un apposito registro presso le capitanerie di porto o presso

¹⁸ Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2013, n. 13041; cfr. Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2010, n. 35801; Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2010, n. 22028.



gli uffici circondariali marittimi. Non risultano registrati i natanti da diporto costituiti da unità a remi o con scafo inferiore ai 10 metri di lunghezza.

Le autovetture, secondo una valutazione a opera dell'amministratore giudiziario, possono essere affidate in custodia onerosa presso un deposito giudiziario autorizzato, con l'applicazione delle tariffe previste dagli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. n. 265/2006.

Nel caso dei Registri Immobiliari è prassi del Conservatore richiedere agli organi di P.G. non solo il provvedimento ma anche il supporto informatico elaborato con il software *Nota*. In taluni distretti giudiziari tale adempimento viene richiesto dagli organi di P.G. direttamente all'amministratore giudiziario: ciò non sembra una prassi corretta in quanto non offre adeguate garanzie né in ordine alla tempestività, né in ordine alla completezza dell'atto di chi ha la responsabilità di predisporlo e depositarlo (la cancelleria o gli organi di P.G.) e chi materialmente lo predispone (l'amministratore giudiziario).

Ai fini di una corretta esecuzione, anche per evitare inutili rallentamenti nella fase successiva di destinazione dei beni, è indispensabile che l'organo che propone l'applicazione della misura individui in maniera non equivoca il bene da sequestrare, indicando – in particolare per i beni immobili –, con puntuale precisione, i **dati catastali identificativi**¹⁹ e insieme con questi le caratteristiche principali dell'immobile che si vuole sequestrare: ciò non sempre è possibile, per problemi di tempi, nel caso di sequestri disposti d'urgenza. In ogni caso la diligenza richiesta all'amministratore giudiziario impone allo stesso, in seguito all'immissione in possesso dove ha avuto contezza **della consistenza empirica del bene**, di riscontrare catastalmente e presso la conservatoria ogni singolo bene sequestrato, informando, se necessario, il giudice per le opportune rettifiche o chiedendo una consulenza tecnica da parte di un ingegnere nell'ipotesi più complessa di non corrispondenza della realtà con i dati presenti nei registri.

La circostanza che il sequestro si esegua esclusivamente attraverso la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non esclude comunque che, ove sia nominato un amministratore giudiziario, debba procedersi anche allo **spossessionamento**, posto che la finalità della normativa del

¹⁹ Analoghe problematiche determinano anche la non esatta indicazione del soggetto formalmente titolare del bene da sequestrare. Si tratta, in generale, di problematiche tendenzialmente conseguenti ad un approccio investigativo del proponente fondato essenzialmente sulla consultazione di banche dati e documenti cartacei senza una effettiva comprensione della realtà empirica che si vuole aggredire. Un'altra complicazione è quella derivante dal sequestro degli immobili abusivi, per i quali in mancanza di dati catastali, il provvedimento può essere solo sul terreno su cui sorgono e non anche sul fabbricato. Nella prassi di alcuni Tribunali, l'attuale Agenzia delle Entrate e del Territorio attribuisce un identificativo catastale provvisorio da assegnare al fabbricato, in base al quale eseguire la trascrizione.

Nel caso di sequestri di terreni agricoli (ad esempio destinati a uliveto), aziende agricole con diritto al contributo unico, sarebbe opportuno notificare anche il provvedimento, eventualmente mediante una comunicazione del custode giudiziario, all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), affinché i contributi siano sospesi o possano affluire su un conto intestato alla procedura. Allo stato attuale non esiste alcuna normativa che regola la materia e gli stessi dirigenti dell'AGEA hanno evidenziato diverse problematiche e dubbi applicativi (cedibilità del diritto, affitto dei fondi, ipotesi particolari nei casi di allevamento del bestiame, ecc.) sui comportamenti da attuare. In merito, si ritiene che, in pendenza di sequestro su un bene che legittima il diritto a percepire contributi dall'AGEA, è consigliabile almeno richiedere la sospensione delle erogazioni, nell'attesa del giudizio di confisca, accantonando le somme su un conto vincolato e nell'indisponibilità del proposto. In alcuni casi sono stati stipulati contratti di affitto di fondi rustici nelle forme del "comodato precario" per consentire all'autorità giudiziaria di incamerare i contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o gli altri contributi per l'integrazione della produzione agricola.



sequestro è anche quella di sottrarre la disponibilità del bene al proposto/indagato.

Da ciò deriva che gli organi cui la legge attribuisce la funzione di dare esecuzione al provvedimento reale non devono solo limitarsi alla semplice annotazione del sequestro presso i pubblici registri, ma devono anche affidare in consegna (c.d. immissione in possesso) il bene all'amministratore giudiziario e, per fare ciò, devono necessariamente redigere un verbale contenente un inventario dei beni sequestrati. È chiaro che da parte dell'amministratore deve sussistere la massima disponibilità a partecipare all'immissione in possesso, anche contribuendo alla predisposizione dell'inventario **che è, comunque, un onere a carico di chi esegue il sequestro** degli Organi di P.G. a cui la legge affida l'esecuzione del provvedimento richiesto.

Dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro l'amministratore giudiziario ha l'obbligo di prendere in consegna i beni (immobili o mobili registrati) sequestrati, in modo da poter esercitare i poteri e doveri connessi alla sua funzione. La trascrizione del provvedimento determina, infatti, soltanto l'indisponibilità giuridica dei beni sequestrati, che devono però essere anche sottratti al godimento del destinatario, salvo che il giudice non disponga diversamente. Nel CAM, in effetti, è prevista²⁰ la possibilità del giudice delegato di autorizzare il **diritto di abitazione** del bene sequestrato in favore del proposto e della sua famiglia, nonché la possibilità del tribunale di disporre il differimento dello sgombero non oltre il decreto di confisca. Generalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e fino alla conclusione del procedimento, alla famiglia del proposto/indagato è lasciata la possibilità di continuare ad abitare l'immobile sequestrato.

Ove gli occupanti degli immobili non autorizzati non provvedano spontaneamente a liberarli, il giudice delegato, ai sensi dell'art. 21, comma 2 d.lgs. n. 159/2011, **potrà ordinare lo sgombero degli immobili occupati** senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

c) l'esecuzione sui beni aziendali

Con le modifiche apportate all'art. 104 disp. att. c.p.p., applicabili non solo al sequestro preventivo, ma in virtù del rinvio di cui all'art. 21 CAM anche al sequestro di prevenzione, sono state previste, per la prima volta, le modalità di esecuzione del sequestro nel caso in cui si tratta di beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, sia essa individuale (impresa) o collettiva (società).

Con l'intervento del legislatore la questione è stata risolta valorizzando le diverse ipotesi di esecuzione del sequestro sulla base della tipologia dei beni appartenenti all'azienda (mobili, crediti, mobili e immobili registrati) prevedendo, inoltre, l'obbligo di comunicare il provvedimento al Registro delle Imprese per la relativa annotazione.

Nell'esecuzione del sequestro d'azienda, dopo l'annotazione presso il registro delle imprese, gli organi di polizia giudiziaria dovranno fornire adeguata assistenza all'amministratore giudiziario per

²⁰ Trattasi di facoltà prevista dal riformato art. 40, commi 1, 2 e 2-bis CAM a condizione che il beneficiario provveda alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare ed escludendo ogni azione di regresso, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione eventualmente determinata dal tribunale.



procedere alla c.d. immissione in possesso dei diversi beni aziendali. Ad esempio, ove non venisse disposto anche il sequestro dei conti correnti aziendali (individuandoli specificatamente nel provvedimento) gli organi di P.G., su richiesta dell'amministratore, dovranno avere cura di notificare il provvedimento anche alle banche, al fine di formalizzare, con un atto proveniente dall'autorità giudiziaria, la nomina dell'amministratore giudiziario dell'azienda. Diversamente le banche potrebbero opporsi all'operatività del conto corrente dell'azienda sequestrata (che rimane nella gestione dell'amministratore giudiziario e non viene volturato al FUG) sino a quando non sia fornita o notificata copia conforme all'originale del provvedimento di sequestro e visura camerale con annotazione.

Nel caso di società e aziende con le modifiche introdotte dal d.l. n. 113/2018, conv. con mod. nella legge n. 132/2018 è stato inserito nel CAM il nuovo art. 51-*bis* che disciplina l'iscrizione dei provvedimenti di sequestro al registro delle imprese. La norma prevede che:

- il decreto di sequestro ex art. 20 CAM;
- il decreto di confisca ex art. 24 CAM;
- i provvedimenti di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ed aziende ex art. 34 CAM e quelli del controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-*bis* CAM;
- la nomina dell'amministratore giudiziario;
- il provvedimento di confisca definitiva;
- tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati relativi a imprese, società o quote previsti dal CAM;

sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il **giorno successivo** al deposito in cancelleria secondo le modalità da individuarsi con specifico regolamento da emanare.

Fino all'emanazione del citato regolamento si applicano le disposizioni dal d.P.R. n. 581 del 7/12/1995 con l'obbligo da parte del tribunale di trasmettere i citati provvedimenti al registro delle imprese il cui conservatore deve procedere comunque all'iscrizione.

La citata disposizione potrebbe presentare talune criticità se si considera che, dalla data di deposito del decreto di sequestro nella cancelleria e la data di esecuzione del provvedimento, trascorrono sempre diversi giorni onde consentire alla polizia giudiziaria di organizzare l'esecuzione. In questo caso con la trasmissione del provvedimento dalla cancelleria entro il giorno successivo il decreto risulterebbe annotato, ma senza la materiale esecuzione del sequestro, con tutti i rischi connessi alla conoscibilità anticipata della misura per il proposto. Per tali motivazioni si consiglia alla cancelleria del tribunale di trasmettere il provvedimento al registro delle imprese entro il giorno successivo all'esecuzione materiale del sequestro e non al deposito del provvedimento in cancelleria²¹.

²¹ Cfr. Tribunale di Firenze, sez. M.P. *Linee guida in materia di linee guida/orientamenti per l'esecuzione del sequestro di prevenzione e per la gestione dei beni*, op. cit. secondo cui "l'art. 51-*bis* ha introdotto una discrasia di soggetto esecutore (la Cancelleria e non la P.G.) suscettibile di determinare una discrasia anche temporale tra esecuzione giuridica con sua



Allo stato il registro delle Imprese riceve la notifica del provvedimento e inserisce, generalmente, lo stesso come **nota o informazioni nella sezione dell'azienda**. In alcuni casi l'amministratore giudiziario è direttamente inserito in sostituzione o aggiunta del precedente amministratore direttamente con la notifica del provvedimento. In proposito, occorre rilevare, come osservato da dottrina e confermato dalla giurisprudenza²², che il sequestro dell'azienda non incide sull'organizzazione delle società di capitali e sulle regole societarie, **non operando una revoca dell'organo amministrativo** né alcun mutamento delle cariche sociali²³. Gli amministratori della società titolare dell'azienda sequestrata, comunque in carica, restano **sospesi** dalle loro funzioni. In particolare, l'amministratore giudiziario ha il potere di gestire l'azienda, mentre gli altri poteri (residui) inerenti all'attività sociale continuano a restare in capo agli amministratori sociali, ove compatibili con il peculiare stato, tra cui il reclamo avverso il provvedimento di sequestro. Conforme a tale orientamento il Tribunale di Napoli in un provvedimento del 2015²⁴, che – attraverso l'art. 40, comma 2 d.lgs. n. 159/2011 – ritiene che l'originario amministratore legale di una società (indagato o meno) i cui beni aziendali siano totalmente attinti da un provvedimento di cautela reale è parificabile ad un **"fallito temporaneo"**, la cui "massa attiva" è disponibile solo dall'amministratore giudiziario (curatore) fino alla confisca definitiva o alla restituzione e delle cui situazioni "passive" non può né deve rispondere: tanto da doverlo ritenere sospeso da poteri e doveri per tutto il tempo dell'amministrazione temporanea. È sempre il citato provvedimento del Tribunale di Napoli a stabilire che è possibile iscrivere nel registro Imprese la **sospensione dei poteri** degli amministratori della società a seguito di sequestro penale di azienda sociale²⁵. Da tale interpretazione deriva anche che alcuni atti possono essere compiuti dall'amministratore "civilistico *ante* sequestro", ancora in carica, purché autorizzati dall'amministratore giudiziario, fino a quando lo stesso non viene sostituito.

Per i beni aziendali organizzati nell'esercizio dell'impresa il sequestro è eseguito oltre che con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e l'immissione in possesso, anche con le modalità previste per i singoli beni sequestrati tra cui quelle specifiche nel caso di beni immobili o mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati intestati alle aziende o società in alcuni casi **sono indicati nel provvedimento di sequestro** ma possono anche essere inseriti successivamente sulla base di un provvedimento integrativo a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario in cui è stata riscontrata l'esistenza di beni non indicati nel provvedimento.

manifestazione palese (in particolare l'iscrizione nel Registro delle imprese del sequestro di partecipazioni sociali si è verificato essere visibile entro pochi giorni da una visura CCIAA) ed esecuzione materiale in loco (sede della società e/o della connessa azienda)".

²² Cfr. Cass. n. 19219/2012, Corte d'Appello Napoli Sez. I, 25 gennaio 2016.

²³ Si segnala, tuttavia, giurisprudenza contraria Cass. n. 44906/2009.

²⁴ MEOLI M., "Il sequestro penale dell'azienda "sospende" l'amministratore" in banca dati Eutekne *Il Quotidiano del Commercialista* del 28.10.2015.

²⁵ Decisione che deve essere valutata alla luce del principio di tipicità delle iscrizioni nel registro Imprese. Rispetto a tale questione, autorevole dottrina, ben consapevole della presenza di un orientamento fortemente restrittivo in materia, ha ritenuto condivisibile la soluzione adottata, dal momento che l'iscrizione avrebbe un'efficacia dichiarativa/descrittiva. La pubblicità descriverebbe gli effetti del sequestro ovvero che l'amministratore giudiziario è rappresentante di un patrimonio "separato", ma non della società, rendendo ulteriori elementi che possono risultare utili ai terzi.



d) l'esecuzione sulle partecipazioni societarie e sugli strumenti finanziari

Per quanto riguarda il sequestro delle partecipazioni sociali, il provvedimento di sequestro è annotato presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 51-bis d.lgs. n. 159/2011 e con l'iscrizione dello stesso nel libro soci²⁶. Nel caso invece degli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, la novella ha previsto le modalità di esecuzione del sequestro, mediante l'annotazione nel registro tenuto dall'intermediario, in questi casi i beni sono affidati al Fondo Unico di Giustizia.

A seguito dell'esecuzione del sequestro di partecipazioni societarie, anche in tal caso, sarà necessario procedere all'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario che, a norma dell'art. 41, comma 6 CAM 6 eserciterà i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata, provvedendo, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa.

4. L'immissione in possesso – l'acquisizione documentale

In sede di immissione in possesso, la prima attività da svolgere è quella di procedere all'inventariazione dei beni sequestrati. Nella maggior parte dei casi questa attività è eseguita dagli organi di polizia giudiziaria, che redigono il verbale di esecuzione dal quale risulta l'elenco dei beni unitamente ad una breve descrizione corredata eventualmente dal valore degli stessi. Con il verbale e coevo inventario si procede all'immissione in possesso dei beni: è il momento iniziale in cui i beni sono da considerarsi sotto la custodia dell'amministratore giudiziario. Il verbale d'inventario e d'immissione in possesso, redatto dall'amministratore giudiziario viene poi depositato in cancelleria e transita nel fascicolo di gestione.

Nel verbale di immissione in possesso, l'amministratore giudiziario potrà far annotare eventuali direttive e richieste aventi come destinatario il proposto, un suo familiare o eventuali dipendenti dell'azienda. L'amministratore giudiziario dovrà prestare la massima attenzione durante l'inventariazione dei beni aziendali, posto che il dato scaturente da tale attività dovrà essere successivamente comparato con quello risultante dalle scritture contabili; eventuali rettifiche dovranno essere dopo indicate nella relazione da presentare al giudice.

L'amministratore giudiziario in questa fase iniziale dovrà richiedere la seguente documentazione suddivisa secondo la tipologia dei beni oggetto del provvedimento di sequestro.

²⁶ L'annotazione presso il libro dei soci, nel caso di s.r.l., appare tuttavia fuori luogo in considerazione dell'abrogazione del libro soci (art. 16 del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009), salvo non si voglia intendere che la norma trovi comunque applicazione nei casi in cui, facoltativamente, fosse stato adottato il libro soci.

**a) beni immobili**

- Titolo di proprietà (atto di acquisto, denuncia di successione, ecc.)²⁷;
- identità degli utilizzatori e titolo relativo (contratto di locazione, comodato, ecc.) con documenti identità e numeri di telefono soggetti occupanti l'abitazione, anche nel caso di minori;
- copia degli ultimi pagamenti dell'IMU ed utenze domestiche;
- eventuale trascrizioni di atti pregiudizievoli o ipoteche;
- ultima rata di mutuo pagata, ove presente;
- documenti relativi a domande di condono edilizio.

Nel caso di beni immobili sarà necessario acquisire le visure catastali e verificare presso la conservatoria dei registri immobiliari, eventuali formalità, anche al fine di verificare la corretta annotazione del sequestro. Le note di trascrizione potranno essere richieste in copia alla polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Inoltre, nel caso d'immobili locati, l'amministratore giudiziario dovrà con sollecitudine informare il conduttore dell'avvenuto sequestro, ordinando allo stesso di non eseguire più alcun pagamento al proprietario e di attendere che l'amministratore giudiziario comunichi le coordinate bancarie del conto corrente intestato alla procedura, su cui far confluire i bonifici mensili di pagamento del fitto.

Per i beni locati o in comodato, oggetto di sequestro, l'amministratore giudiziario può subentrare nei diritti e doveri attribuiti al locatore o comodante e il contratto continua con il conduttore, titolare di un diritto personale di godimento, a cui la legge consente anche di intervenire nel giudizio di prevenzione. Previa autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale (art. 40, comma 3-*quarter* CAM) ovvero modificando lo stesso prevedendo la cessazione alla pronuncia della confisca definitiva²⁸.

In modo analogo in caso di comodato gratuito, avente data certa, il godimento del bene proseguirà in capo al comodatario secondo quanto stabilito in contratto, salvo diverso provvedimento del giudice delegato.

b) beni mobili registrati

- Libretto di circolazione, certificato di proprietà e chiavi;
- certificato di assicurazione;
- stato d'uso del bene con rilievo fotografico e verbale.

²⁷ Cfr. Cass., sez. II, 5 marzo 2010, n. 5424: Il sequestro di prevenzione trova applicazione anche nei confronti dei beni acquistati in comunione con il coniuge «*La presunzione di illiceità della provenienza dei beni comporta l'inapplicabilità del regime della comunione legale perché tale istituto non può costituire uno strumento giuridico per sottrarre determinati beni alle misure di prevenzione patrimoniale previste nei confronti di chi è indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa*».

²⁸ Alla fine del procedimento, in caso di confisca, il contratto di locazione si scioglie *ex lege* e al conduttore spetta solo un equo indennizzo commisurato alla durata del contratto. Trattasi, tuttavia, di norma non applicabile poiché mancano le modalità di calcolo dell'indennizzo che dovevano essere stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia (art. 52, commi 4 e 5 d.lgs. n. 159/2011).



Nella prassi i veicoli sono immediatamente fermati e custoditi in un luogo sicuro (garage chiuso), a volte in locali anch'essi sequestrati o a disposizione (gratuita) dei destinatari del provvedimento. È possibile valutare se lasciare le chiavi dell'autoveicolo, anche provvisoriamente, con divieto all'utilizzo dello stesso, a un soggetto scelto tra i familiari del destinatario del provvedimento, affinché provvedano, di tanto in tanto, ad accendere l'autovettura per evitare danni alla batteria, causati dal prolungato inutilizzo.

Il libretto di circolazione e il certificato di proprietà dovranno sempre essere ritirati. È fatta salva la possibilità per maggiori esigenze di cautela, di spostare l'autoveicolo presso un deposito convenzionato con l'autorità giudiziaria, pur tenendo conto che la custodia è onerosa per cui si dovrà a breve cercare di affidare il bene ai soggetti indicati dal codice (art. 40, comma 5-bis CAM) ovvero procedere alla vendita attraverso siti specializzati ricorrendo ad aste telematiche con procedura competitive ed evitando, salvo casi eccezionali, la trattativa privata che comunque si ritiene opportuno farsi autorizzare dal giudice.

L'esperienza ha insegnato che, nella maggior parte dei casi, i beni subiscono un gravissimo deterioramento a causa sia dei lunghi tempi di giacenza, ma soprattutto delle precarie condizioni di custodia, determinate, a loro volta, dal ridotto compenso di custodia garantiti dall'Erario a favore dei custodi medesimi. Spesso questi beni, al termine della procedura, devono essere portati alla demolizione, o venduti per un corrispettivo inferiore al valore che avevano al momento del sequestro, con danno sia per la procedura, che non riesce spesso a recuperare dalla vendita neppure il costo delle spese di custodia, sia per il proposto, in caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Per gli autoveicoli è opportuno redigere un verbale sullo stato d'uso del mezzo. Ove nel dispositivo del decreto di sequestro siano indicati come oggetti da sequestrare singolarmente gli autoveicoli, sarà cura degli organi di P.G. procedere all'annotazione del sequestro presso i pubblici registri. Il custode, al più, potrà verificare presso il P.R.A. l'avvenuta annotazione, verificando la corretta indicazione del tribunale competente e numero della procedura e in mancanza dovrà con sollecitudine richiederne l'integrazione.

Ciò è opportuno soprattutto quando i beni mobili registrati non vengono ritrovati in sede di esecuzione di sequestro (ad esempio nel caso di scarsa collaborazione dei destinatari che ostacolano l'immissione in possesso) poiché consente, in caso di fermo o posti di blocco da parte dell'autorità giudiziaria, di far intervenire l'amministratore giudiziario per prendere in consegna il bene che sarà contattato dal tribunale tramite il riferimento contenuto nell'annotazione al P.R.A.

Nel caso di veicoli aziendali sottoposti a sequestro, l'amministratore giudiziario potrà decidere di consentirne l'utilizzo sotto la responsabilità di uno o più dipendenti dell'impresa, il quale dovrà garantire, con assunzione di responsabilità, la circolazione con assicurazione RCA obbligatoria e condotto da personale dipendente con idonea qualifica. Si pensi, ad esempio, ai danni derivanti dal blocco a seguito del sequestro degli automezzi di un'azienda di trasporti.



c) Aziende, partecipazioni societarie

- Scritture contabili e libri obbligatori, sui quali dovranno essere apposti gli estremi del provvedimento di sequestro (art. 37, comma 2 CAM);
- situazione contabile aggiornata alla data dell'esecuzione: l'amministratore giudiziario potrà riscontrare la consistenza fisica di cassa con quella contabile e, in caso di discordanze, verbalizzare le dichiarazioni dell'amministratore civilistico o del titolare dell'azienda;
- copia degli ultimi bilanci e delle dichiarazioni fiscali (in mancanza di consegna accesso telematico al Registro delle Imprese e all'anagrafe tributaria);
- libro dei cespiti ammortizzabili;
- libro unico del lavoro per verificare i dipendenti assunti (anche quelli non più presenti andando a ritroso almeno negli ultimi 3 anni) precisando che lo stesso art. 41, comma 1-ter d.lgs. n. 159/2011 prevede che nella proposta di prosecuzione dell'attività aziendale deve essere allegato l'**elenco nominativo** delle persone che risultano prestare o aver prestato **attività lavorativa** in favore dell'impresa, specificando la **natura dei rapporti di lavoro** esistenti nonché quelli **necessari** per la prosecuzione dell'attività;
- licenze, permessi ed eventuali autorizzazioni amministrative (SOA, etc.), anche risultanti dal registro delle imprese;
- documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 e, ove presente, in materia di igiene ed alimenti (HACCP, etc.).

Tra i diversi sequestri, quello dell'azienda costituisce sicuramente la fattispecie più complessa, per come evidenziato dallo stesso legislatore, che in questi casi ha ritenuto provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, scelto nella sezione speciale di esperti in aziende. La complessità del sequestro deriva dal fatto che nel caso di un'azienda, tutti gli sforzi dell'amministratore giudiziario nominato, dovranno concentrarsi nel cercare di mantenere in vita la stessa: obiettivo di difficile attuazione considerate le rilevanti conseguenze che un provvedimento di sequestro crea nel contesto aziendale (clienti, fornitori, banche e dipendenti).

Nella fase iniziale del sequestro (durante i primi 3/6 mesi e fino alla presentazione della relazione prevista dall'art. 41 CAM, salvo proroga) di "gestione provvisoria" è consigliabile un **comportamento prudentiale** dell'amministratore giudiziario limitato al compimento degli **atti urgenti** e non altrimenti rinviabili, soffermandosi sullo studio dell'attività aziendale, della **economicità del business** ed equilibrio finanziario e patrimoniale su cui dover fondare il giudizio di prosecuzione ovvero di liquidazione.

Dovranno essere rinviate decisioni importanti, ove possibile, ed **evitati interventi che stravolgono l'operatività dell'azienda** (sostituzione dei dipendenti chiave della struttura, salvo ragioni di ordine pubblico non lo consigliano, provvedimento di chiusura dell'attività, licenziamento di personale, ecc.). Queste cautele sono da consigliare perché nei primi mesi successivi al sequestro i giudici (tra cui il Tribunale del riesame nel caso di sequestro preventivo ovvero la Corte di appello nel caso di



impugnazione del sequestro di prevenzione) decidono su eventuali istanze di dissequestro che potrebbero rendere non necessaria ogni attività svolta.

L'amministratore giudiziario dovrà iniziare **una gestione dell'azienda più incisiva e maggiormente attiva, solo dopo l'approvazione del programma di prosecuzione dell'attività presentata al tribunale.**

Si può verificare che oggetto del provvedimento di sequestro siano le quote ovvero azioni di una società distinguendo se trattasi di quote totalitarie, di maggioranza e di minoranza e con un'ulteriore distinzione a seconda della tipologia di sequestro (di prevenzione o preventivo).

Nel caso quindi di sequestro di azienda, in sede d'immissione in possesso, dovranno essere effettuate dall'amministratore in carica, se non già soggetto a misure restrittive della libertà personale, tutte le "consegne" concernenti la cassa, i conti correnti bancari, lo stato delle partite creditorie e debitorie, i contratti in corso, i rapporti con il personale dipendente e le relative mansioni, la regolarità o meno degli adempimenti fiscali e previdenziali. Tali adempimenti sono indispensabili, tenuto conto che dal momento dell'immissione in possesso l'amministratore giudiziario diverrà amministratore dell'azienda, con tutti gli obblighi e le responsabilità connessi a tale carica.

5. Registro delle operazioni effettuate ed il sistema dei verbali

Il registro delle "operazioni relative all'amministrazione" previsto in precedenza dall'art. 1 del d.m. Ministero di Giustizia n. 293/1991 con il CAM è ora confluito nell'art. 37, comma 1, anche se non risultano ancora stabilite nel dettaglio le disposizioni specifiche per la tenuta del registro, sebbene la predisposizione del decreto fosse già prevista nell'originario testo del codice antimafia del 2011²⁹.

Le nuove disposizioni prevedono che l'amministratore giudiziario, pur continuando a essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali previsti per legge (artt. 2214 e ss. c.c.)³⁰, deve tenere un **registro dove annotare le operazioni relative alla sua amministrazione**. Il richiamo all'art. 2214 e ss. deve essere interpretato escludendo dall'annotazione nel registro delle movimentazioni relative alle aziende, per le quali già sussistono le scritture contabili previste per legge.

Nel sequestro il registro delle operazioni è uno strumento a disposizione del giudice delegato e del

²⁹ Art. 37, comma 1, CAM "L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al co. 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro".

³⁰ L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.



tribunale per esercitare le funzioni di direzione e controllo sulla procedura³¹; la tenuta del registro dovrebbe documentare la correttezza e la regolarità delle operazioni attuate dall'amministratore nell'esercizio della sua attività. Il registro deve essere redatto in maniera corretta e idonea allo scopo. Si segnala, tuttavia, come l'assenza di regole specifiche e la mancanza di procedure telematiche ha di fatto reso nella prassi poco utilizzato il registro che in alcuni tribunali non viene nemmeno predisposto e vidimato, operando il tribunale ed il giudice un controllo sull'attività dell'amministratore giudiziario mediante le istanze, le informative e la rendicontazione delle somme incassate e spese attraverso gli estratti di conto corrente periodicamente depositati.

6. La sospensione dei rapporti pendenti e l'esercizio provvisorio

Il sistema del codice antimafia, come confermato anche dalle modifiche legislative intervenute nel corso degli anni, si basa, tra l'altro, sulla **massimizzazione della posizione dei terzi creditori** che non debbono subire un sacrificio in conseguenza dell'adozione della misura ablativa. Da qui una serie di regole "copiate" dalla legislazione fallimentare³² che tendono a contemperare l'esigenza statuale dell'ablazione del bene "libero da pesi ed oneri" (art. 45 CAM) con le legittime pretese dei terzi creditori di buona fede. In particolare, il legislatore del codice antimafia ha elaborato, a tali fini, un congegno normativo così schematizzabile:

³¹ Il registro deve fornire al giudice delegato un resoconto cronologico degli adempimenti attuati e delle operazioni compiute dal custode-amministratore giudiziario; a tal fine è opportuno individuare un sistema di predisposizione di tale registro facilmente leggibile e comprensibile, che consente in modo agevole, anche allo stesso custode di descrivere l'attività dallo stesso esercitata. Sulla base di tali presupposti si ritiene valido utilizzare le prassi adottate nella esperienza applicativa, con un'evidente utilità nella gestione dei beni sequestrati. Abbiamo visto come l'amministratore giudiziario, rientrante nella categoria dei *munera pubblica*, svolge una funzione che viene inquadrata quale *longa manus* dell'autorità giudiziaria, nella persona del giudice delegato e del Tribunale. È lo stesso art. 35, comma 5 che qualifica l'amministratore giudiziario quale pubblico ufficiale. Tale funzione pubblica, svolta da un privato, impone una certa pubblicità e trasparenza che può essere ottenuta attraverso un sistema di verbalizzazione delle operazioni compiute giornalmente dal custode: è questo quello che viene da noi definito come il "sistema dei verbali" che potrebbe, di fatto, trovare coincidenza, fino all'emanazione di provvedimenti di attuazione, con il "Registro delle operazioni dell'amministratore" previsto dall'art. 37, comma 1, CAM.

Il "sistema dei verbali" è una metodologia di rendicontazione utile da attuare nella gestione dei sequestri: è caratterizzata dalla predisposizione, con periodicità, di un verbale delle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario che potrà, in effetti, procedere alla preventiva vidimazione di 200 fogli bianchi, progressivamente numerati e con l'indicazione in epigrafe degli estremi del sequestro. Su questi fogli saranno annotati i verbali delle operazioni compiute con periodicità che andranno a costituire il c.d. "registro delle operazioni dell'amministratore". Una volta creato il registro, utilizzando possibilmente anche dei fogli mobili (così da consentire l'utilizzo di stampanti per la predisposizione dei verbali), lo stesso è pronto a essere utilizzato e a raccogliere in modo descrittivo e numerico le attività principali compiute dal custode. Il primo utilizzo del registro avviene con la redazione del verbale d'inventario dei beni sequestrati o con la trascrizione di quello eseguito dagli organi di P.G. o dall'ufficiale giudiziario. In seguito nel registro saranno verbalizzate in modo sintetico tutte le principali attività svolte durante i vari accessi e sopralluoghi che il custode effettuerà durante la procedura.

³² Come efficacemente sostenuto in prefazione da L. DE GENNARO E N. GRAZIANO, in *"Sequestri penali, misure di prevenzione e procedure concorsuali"*, 2018, Maggioli, *"la recentissima riforma del codice antimafia attuata con la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 ha reso necessario affrontare il tema della c.d. fallimentarizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale, con particolare riferimento alla tutela dei terzi, alla possibilità per l'amministratore giudiziario di intraprendere la strada delle procedure concorsuali minori quali il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e ancora l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, fino ad arrivare alle ipotesi di chiusura del fallimento prevista dagli artt. 63 e 64 del codice antimafia"*.



SOSPENSIONE	procedure di riscossione (art. 50)	nessuna deroga
	procedure esecutive individuali (art. 55)	nessuna deroga
	pagamento dei crediti sorti ante sequestro (artt. 52 ss.)	Derogabile (art. 54-bis)
	rapporti pendenti (art. 56)	Derogabile (art. 56, comma 3 e 41 comma 1-quinquies)

In altri termini, con l'applicazione della misura ablativa, il legislatore introduce quale principio generale la sospensione dei rapporti, delle azioni e del pagamento dei crediti ante sequestro che devono essere accertati nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CAM negli artt. 52 ss. nell'ambito di un sub-procedimento di verifica che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 161/2017 può prendere avvio dalla confisca di primo grado e terminare dopo la confisca definitiva, segnatamente a cura dell'ANBSC che deve provvedere – in ogni caso prima della destinazione dei beni oggetto di ablazione definitiva (*cfr.* art. 47, comma 2 CAM) – a liquidare (vendere) i beni confiscati e conseguentemente soddisfare i creditori giudizialmente verificati.

Il prefato principio generale, invero, è talvolta **derogabile** alle condizioni stabilite dal codice antimafia e meglio descritte di seguito.

Quanto al pagamento dei crediti ante sequestro, la l. n. 161/2017 ha introdotto una **deroga generale all'art. 54-bis**, ricorrendo i presupposti ivi stabiliti. In particolare, il congegno normativo elaborato prevede due distinte procedure, entrambe attivabili dall'amministratore giudiziario:

- a) in costanza di procedura³³ e comunque prima del deposito della relazione *ex art.* 41 CAM (e del coevo programma di prosecuzione/ripresa dell'attività). In tal caso è il giudice delegato ad autorizzare l'eventuale pagamento, anche parzialmente o ratealmente, dei debiti ante sequestro;
- b) in fase di deposito della relazione *ex art.* 41 CAM (e del coevo programma di prosecuzione/ripresa dell'attività). In tal caso è il Tribunale ad autorizzare l'eventuale pagamento in sede di approvazione del programma di prosecuzione e ripresa anche a mezzo di rinegoziazione delle esposizioni debitorie dell'impresa.

In entrambe³⁴ le fattispecie, il codice antimafia richiede la contestuale ricorrenza di tre presupposti:

- 1) deve trattarsi di debiti ante sequestro;
- 2) detti debiti devono essere collegati a rapporti commerciali dell'azienda;

³³ In particolare, in fase di esercizio provvisorio – *cfr. infra*.

³⁴ È evidente che, in entrambi i casi, l'amministratore giudiziario dovrà necessariamente subentrare nel rapporto e poi proseguire lo stesso. In questi casi, pertanto, il creditore essenziale non sarà più qualificato come "ante sequestro" e le obbligazioni scaturenti dal rapporto ove si è subentrati, essendo sorte in costanza di procedura, saranno qualificabili ai sensi dell'art. 54 (crediti prededucibili).



3) i medesimi debiti devono essere qualificati essenziali³⁵ per la prosecuzione dell'attività.

Come anticipato, nel codice antimafia viene recepita la regola fallimentaristica³⁶ della **sospensione dei rapporti pendenti** (art. 56, comma 1 CAM) alla data del sequestro, segnatamente dei contratti relativi all'azienda sequestrata ovvero di quelli stipulati dal proposto in relazione ai beni sequestrati che risultano ineseguiti in tutto o in parte. In proposito il legislatore consente all'amministratore giudiziario di optare per diverse soluzioni operative di seguito schematizzate:

	OPZIONE AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (PREVIA AUTORIZZAZIONE GD)	CONSEGUENZE
	SUBENTRO nel rapporto pendente (art. 56, comma 1)	Dall'autorizzazione del GD, le obbligazioni scaturenti dal rapporto oggetto di subentro, essendo sorte in costanza di procedura, saranno qualificabili ai sensi dell'art. 54 (crediti prededucibili).
	NON SUBENTRO nel rapporto pendente (art. 56, comma 1)	La risoluzione del contratto in forza del provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste dalla disciplina in materia di tutela dei terzi. Parimenti, in caso di non subentro e conseguente scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni della citata disciplina in materia di tutela dei terzi e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.
	ESERCIZIO PROVVISORIO (art. 56, comma 3 e 41, comma 1- quinquies)	1) Consente all'amministratore giudiziario di postergare la scelta in merito al subentro o meno nel rapporto afferente al bene sequestrato; 2) Determina l'ultrattività, fino all'approvazione del programma ai sensi dell'art. 41, comma 1-sexies, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compensi sequestrati; 3) Consente al lavoratore dell'impresa sequestrata di accedere agli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 72/2018.

SOSPENSIONE rapporti pendenti art. 56 comma 1

La dichiarazione dell'amministratore giudiziario (di subentro o non subentro) deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'art. 41, commi 1-bis e 1-ter CAM e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso (salvo proroga autorizzata in merito al deposito della relazione ex art. 41 CAM).

Avuto riguardo all'**esercizio provvisorio**, l'amministratore giudiziario, tramite apposita istanza formulata al giudice delegato entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, può farsi autorizzare

³⁵ Il caso di scuola è il credito ante sequestro vantato dalle società di somministrazione dell'energia elettrica e similari.

³⁶ Cfr. art. 72 vecchia l.f.



la “provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti” (art. 56, comma 3 CAM) e la “prosecuzione dell’attività aziendale”³⁷ (art. 41, comma 1-*quinquies* CAM). Presupposto legittimante tale richiesta è che dalla sospensione dei rapporti medesimi possa derivare un danno grave al bene o all’azienda sequestrata (art. 56, comma 3 CAM).

L’autorizzazione all’esercizio provvisorio (che perde efficacia all’esito della dichiarazione di subentro/non subentro formulata ai sensi dell’art. 56, comma 1 CAM) determina i seguenti (positivi) effetti:

- a) consente all’amministratore giudiziario di **postergare la scelta in merito al subentro o meno** nel rapporto afferente al bene sequestrato;
- b) determina **l’ultrattività**, fino all’approvazione del programma ai sensi dell’art. 41, comma 1-*sexies*, **delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività**, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati;
- c) **consente al lavoratore dell’impresa sequestrata di accedere agli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro** di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 72/2018.

Di conseguenza, risulta assolutamente consigliato, ricorrendone i presupposti di legge, farsi autorizzare l’esercizio provvisorio che, come evidenziato, avrà efficacia sino all’approvazione del programma di prosecuzione/ripresa ex art. 41 CAM.

7. I controlli delle Pubbliche Amministrazioni

La riforma del CAM attuata con la legge n. 161/17 ha introdotto nel *corpus* normativo del codice antimafia una nuova disposizione segnatamente l’art. 35-*bis* rubricato “*Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*”.

Si tratta di una disposizione elaborata dal CNDCEC³⁸ al fine di agevolare la continuità aziendale in costanza di procedura di prevenzione³⁹.

Il legislatore della riforma, in particolare, è intervenuto su **tre diversi ambiti**:

³⁷ Con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale ex art. 41 CAM.

³⁸ Il CNDCEC ha elaborato il testo di questa disposizione in costanza dei lavori parlamentari segnatamente all’A.C. n. 1138 recante “*Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*” e all’A.S. n. 2234 recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”). Per un approfondimento cfr. audizione del 25.6.2016 del CNDCEC presso Senato della Repubblica, reperibile al seguente link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46203_documenti.htm.

³⁹ Cfr. in proposito AA.VV.-CNDCEC, in *Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati*, 2015.



- 1) **deresponsabilizzazione civile**⁴⁰ – salvo i casi di **dolo o colpa grave** – dei soggetti coinvolti nel procedimento di gestione per gli atti compiuti durante il periodo di efficacia della misura ablativa, segnatamente per l'amministratore giudiziario, per il suo coadiutore e per l'amministratore *iure privatorum* nominato ai sensi dell'art. 41, comma 6 CAM;
- 2) previsione di una **moratoria** e relativa sospensione delle **sanzioni** in danno all'azienda in sequestro derivanti dai **controlli della pubblica amministrazione** nel periodo compreso tra la data del sequestro e sino all'approvazione del programma di prosecuzione dell'azienda ex art. 41, comma 1, lett. c) CAM, con onere per l'amministratore giudiziario di procedere alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato;
- 3) rilascio all'amministratore giudiziario di nuova **documentazione antimafia** di cui all'art. 84 CAM valida sino alla destinazione dei beni.

Avuto riguardo alla responsabilità civile dell'amministratore giudiziario, la novella prevede **una generale esenzione**⁴¹ dalla stessa limitatamente al periodo di efficacia del provvedimento di sequestro⁴² ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave⁴³. Il legislatore della riforma ha ulteriormente precisato che anche i **coadiutori** dell'amministratore giudiziario e **gli amministratori delle società** nominati sono esonerati dalla responsabilità civile, fatti salvi anche qui i casi di dolo o colpa grave.

Per i coadiutori⁴⁴, tale opzione legislativa è assolutamente in linea con la qualificazione giuridica formulata dalla giurisprudenza di legittimità⁴⁵.

⁴⁰ Si consenta il rinvio a L. D'AMORE, *La disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati. Luci e ombre dell'atto Camera n. 1138*, in Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015. La proposta emendativa elaborata dal CNDCEC prevedeva, invero, anche la deresponsabilizzazione penale, poi purtroppo stralciata durante i lavori parlamentari. Peraltro, avuto riguardo alla responsabilità penale, soccorrono in materia gli ordinari principi sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo. In proposito si evidenzia che nella prassi, sovente, vengono presentate denunce strumentali anche dal proposto o da soggetti a lui riferibili, ma talvolta purtroppo anche da parte della pubblica amministrazione, che si concludono (o dovrebbero concludersi) con l'archiviazione quantomeno per difetto dell'elemento soggettivo. Naturalmente si applicano gli ordinari principi nel caso in cui l'amministratore giudiziario quale pubblico ufficiale commetta, in costanza di procedura, delitti anche contro la pubblica amministrazione.

⁴¹ L'ampia portata della disposizione in esame, che non limita l'esenzione di responsabilità a determinate azioni, deve ritenersi comprendere anche le azioni di responsabilità previste dal diritto societario, altrimenti esperibili in caso di revoca. Per le responsabilità da illecito amministrativo, nel primo periodo di efficacia della misura ablativa (dal sequestro all'eventuale approvazione del programma di gestione), soccorre il comma 2 della disposizione in esame che prevede una moratoria nella irrogazione delle sanzioni onde consentire all'amministratore giudiziario di procedere alla legalizzazione in materia amministrativa, giuslavoristica, fiscale, ambientale, tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc. Decorso inutilmente il periodo di moratoria (il quale, stante il rinvio mobile della disposizione in esame, si protrae sino alla effettiva adozione del programma anche se intervenuta successivamente), l'amministratore giudiziario sarà soggetto alle ordinarie regole previste dall'ordinamento vigente in materia di responsabilità.

⁴² Cfr. al riguardo art. 24, comma 2 CAM.

⁴³ La colpa grave, tenuto conto della particolare attività intellettuale richiesta all'amministratore giudiziario, può essere associata all'errore commesso a causa di imperizia o mancanza di cognizioni tecniche da parte del professionista.

⁴⁴ Riteniamo che analoga deresponsabilizzazione civile debba essere estesa all'attestatore nominato ai sensi dell'art. 41, comma 1 CAM.

⁴⁵ Con riferimento al "coadiutore dell'amministratore", la Cassazione ha precisato che: "... deve ritenersi che per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione



La moratoria prevista per le violazioni amministrative di cui al comma 2 della disposizione in esame – a differenza dell'esenzione dalla responsabilità civile – menziona solo l'amministratore giudiziario e non anche gli altri soggetti (coadiutori o amministratori civilistici) ancorché nominati dopo il sequestro con l'autorizzazione del giudice delegato. Peraltro, l'amministratore civilistico, assumendo la legale rappresentanza della società, deve essere il naturale destinatario delle notifiche delle violazioni accertate dalla pubblica amministrazione e, conseguentemente, è tenuto ad avviare il procedimento per la sanatoria. In ogni caso, la *ratio* della norma comporta che si applichi, quantomeno all'amministratore civilistico, il medesimo regime. Una diversa conclusione porterebbe ad esentare da responsabilità l'amministratore giudiziario pur non avendo più questi – a seguito degli adempimenti di cui all'art. 41, comma 6 CAM – la legale rappresentanza dell'ente in sequestro.

Il legislatore della riforma⁴⁶ ha anche introdotto una **moratoria** per l'irrogazione delle sanzioni adottate dalla pubblica amministrazione a seguito di apposito accertamento sui beni sequestrati, moratoria che si protrae nel periodo compreso tra la data del sequestro e sino all'effettiva approvazione del programma di prosecuzione dell'attività aziendale.

Al fine di consentire all'amministratore giudiziario (ovvero all'amministratore civilistico nominato) di procedere alla legalizzazione *tout court* dell'azienda attinta da misura ablativa, il legislatore della riforma ha previsto il seguente congegno normativo:

- a) notificazione dell'accertamento all'amministratore giudiziario (o amministratore civilistico nei casi di cui all'art. 41, comma 6 CAM);
- b) sospensione dell'irrogazione delle sanzioni per un periodo di **sei mesi** dalla notificazione dell'accertamento con sospensione dei relativi termini di prescrizione⁴⁷;
- c) sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate da parte dell'**amministratore giudiziario** (o dell'**amministratore civilistico** nei casi di cui all'art. 41, comma 6 CAM) mediante presentazione di apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. La sanatoria comporta l'inapplicabilità delle sanzioni connesse all'accertamento⁴⁸.

Con riferimento alla **documentazione antimafia**, la legislazione antimafia, nel regime anteriore alla riforma

della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario" (Cfr. Cass., sez. VI penale, sentenza 16 settembre 2010, n. 33724. Nello stesso senso, con riferimento alla figura del coadiutore tecnico-contabile del curatore fallimentare, Cass., sez. VI penale, sent. n. 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli; Cass., sezione VI penale, sentenza 16 ottobre 2000, n. 11752, Puma).

⁴⁶ F. BRIZZI, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. FIORENTIN, Giappichelli, 2018.

⁴⁷ Detta previsione va letta in combinato disposto con il richiamato art. 41, comma 1-*quinquies* CAM, il quale prevede l'ultrattività dei titoli autorizzativi, concessori e abilitativi già rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati e necessari allo svolgimento dell'attività. In proposito, si evidenzia che detta ultrattività assume cogenza soltanto allorché l'amministratore giudiziario (entro trenta giorni dall'immissione in possesso) presenta, ai sensi del medesimo paradigma normativo, apposita istanza al Giudice Delegato e quest'ultimo autorizza la prosecuzione dell'attività di impresa. In questo caso, l'azienda sequestrata potrà avvalersi dell'ultrattività dei titoli e l'amministrazione giudiziaria potrà, in costanza di esercizio provvisorio (e sino all'approvazione del programma di prosecuzione), gestire l'impresa avvalendosi dei precedenti titoli ovviamente contestualmente avviando le azioni di legalizzazione necessarie a garantire la prosecuzione aziendale dopo l'approvazione del programma (e della conseguente cessazione del regime di ultrattività dei titoli precedentemente rilasciati).

⁴⁸ Per una prima applicazione giurisprudenziale della previsione in commento cfr. Tar Lazio, sez. II Ter, n. 03544/18 reg. prov. cau. del 14 giugno 2018.



del 2017, non prevedeva espressamente il rilascio di una nuova documentazione antimafia in favore dell'ente attinto da misura ablativa, segnatamente allorché l'azienda interessata intratteneva rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (es. appalto, concessione, etc.). Si evidenzia, in proposito, che sino alla legge n. 161/17, l'ordinamento⁴⁹ consentiva all'azienda sequestrata esclusivamente di **poter avviare nuovi rapporti contrattuali**, ma non anche di **proseguire** i rapporti pendenti alla data del sequestro, con inevitabili ripercussioni negative sul prosieguo dell'attività aziendale e quindi sulla tutela dei livelli occupazionali. In tale scenario, il rilascio della nuova documentazione era rimesso alla discrezionalità amministrativa della singola Prefettura, determinando così prassi⁵⁰ totalmente difformi da territorio a territorio.

La legge n. 161/17⁵¹ aveva normativamente introdotto l'obbligo, in capo al Prefetto competente, di rilasciare all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'art. 84 CAM. Tale documentazione aveva validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa ai sensi dell'art. 48 CAM⁵².

La recente riforma del 2018⁵³ ha nuovamente modificato la disposizione in esame, in particolare sostituendo l'obbligo del Prefetto territorialmente competente di rilasciare una nuova documentazione antimafia, con la **mera sospensione degli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva** e delle procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa ovvero fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'art. 48 CAM.

⁴⁹ Cfr. art. 80, comma 11 d.lgs. n. 50/2016.

⁵⁰ Cfr. Prefettura di Roma, prot. n. 289938/Area 1-bis/O.S.P. dell'11 dicembre 2014, resa all'esito dei sequestri di prevenzione adottati in danno di alcune società cooperative nell'ambito della nota inchiesta denominata "mondo di mezzo" che testualmente recita: *"alla luce della misura di prevenzione patrimoniale disposta dall'A.G., l'attività della società in esame potrà proseguire attraverso l'amministrazione giudiziaria e limitatamente alla durata della stessa. Il prosieguo dell'attività della società è subordinato alle seguenti prescrizioni: – l'efficacia del presente provvedimento è connessa alla permanenza dell'amministrazione giudiziaria; – gli amministratori dovranno comunicare tempestivamente qualsivoglia modifica societaria nonché ogni ulteriore provvedimento adottato da parte dell'autorità giudiziaria; – le forze di polizia competenti territorialmente, mediante accessi ispettivi e documentali presso la sede della società, dovranno monitorare costantemente la società"*.

⁵¹ L. D'AMORE-G. TONA-F. MENDITTO, CNDCEC-FNC, in *La Riforma del d.lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto*, 2017.

⁵² Cfr. art. 34, comma 7 d.lgs. n. 159/2011 per la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 o di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011.

⁵³ Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231), convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha disposto (con l'art. 36, comma 1-bis) la modifica dell'art. 35-bis, comma 3 che attualmente prevede testualmente: *"Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"*.



8. L'obbligo di segnalazione

Nel CAM risultano numerose disposizioni che pongono in capo all'amministratore giudiziario uno specifico **dovere di segnalazione all'autorità giudiziaria**, segnatamente allorché il professionista medesimo si trovi al cospetto di altri beni da sequestrare di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. Trattasi nello specifico:

- 1) **art. 22, comma 2** *"se nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca";*
- 2) **art. 35, comma 6** *"l'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione";*
- 3) **art. 36, comma 2** *"la relazione di cui al comma 1, indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza".*

Anche nel regolamento relativo al compenso dell'amministratore giudiziario (d.P.R. n. 177/2015) è stata prevista una maggiorazione dall'art. 4, comma 1, lett. e) per l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli Amministratori.

L'obbligo di segnalazione, da effettuare anche opportunamente a beneficio dell'ufficio del P.M., pone in capo all'amministrazione giudiziaria un onere, quasi di natura investigativa, assai importante e delicato, in quanto spesso l'attività ricostruttiva del patrimonio svolta dalla polizia giudiziaria, propedeutica all'adozione della misura di prevenzione, può essere parziale e/o non attuale, anche a causa del tempo (qualche mese) normalmente intercorrente tra la proposta di misura reale ed il successivo decreto di sequestro emesso dal tribunale⁵⁴.

La segnalazione ad opera dell'amministratore giudiziario ben può derivare da eventuale corrispondenza ricevuta⁵⁵, relativa a beni riferibili al proposto non oggetto di sequestro, ma anche da una sorta di attività investigativa svolta per mezzo di visure camerali e/o presso le Conservatorie dei Registri immobiliari ovvero mediante l'interlocuzione con altri soggetti pubblici o privati⁵⁶.

⁵⁴ Si segnalano casi ove sono stati eseguiti sequestri la cui proposta investigativa si fermava addirittura a due anni prima del decreto di sequestro, con beni immobili e/o aziende o quote sociali già ceduti a terzi o addirittura imprese già cessate i cui soggetti coinvolti avevano costituito nuove forme di impresa. La segnalazione di altri beni prevista dall'art. 36, comma 2 CAM o la proposta di applicazione degli artt. 25 (sequestro per equivalente) e 26 (intestazione fittizia) del codice antimafia può avere impulso dalle prime informative e/o relazioni dell'amministratore giudiziario.

⁵⁵ Si segnala, al riguardo, l'opportunità che l'amministrazione giudiziaria presidi, tra l'altro, la ricezione della corrispondenza presso le sedi delle società oggetto di sequestro, trasferendo, se del caso, le relative sedi legali presso il proprio studio o presso il domicilio di professionisti di propria fiducia.

⁵⁶ Si pensi all'acquisizione di documentazione bancaria dalla quale si evinca l'erogazione di un fido ad un'azienda/società oggetto di sequestro e dalla quale si desuma l'esistenza di una garanzia ipotecaria da parte del proposto e/o del formale intestatario del bene: effettuando gli opportuni approfondimenti mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione presso l'Istituto di credito, potrà essere individuato un bene immobile, non sequestrato (e, quindi, da segnalare), posto a garanzia del finanziamento e verosimilmente riconducibile, anche per interposta persona, al proposto.



In questi casi, una volta acquisita la conoscenza di *“altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro”* (beni mobili, immobili, quote societarie, crediti, rapporti bancari e similari etc.) è necessario predisporre adeguata informativa da trasmettere al tribunale, al giudice delegato e all'ufficio del P.M., con l'indicazione dei beni individuati, anche se solo ipoteticamente riferibili al proposto (è il caso, ad esempio, di altri beni riferibili ai cosiddetti prestanome del proposto), laddove, in questi ultimi casi, l'apprezzamento sull'estensione o meno della misura ablativa ai beni segnalati sarà necessariamente rimesso all'autorità giudiziaria.

L'obbligo di segnalazione di altri beni è ulteriore e deve essere tenuto distinta dall'ulteriore precetto previsto dall'art. 331 c.p. che impone ai pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, di fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

9. Regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati (rinvio)

Il Codice delle Leggi Antimafia dedica al regime fiscale e tributario dei beni sequestrati e confiscati due distinti articoli:

- 1) l'art. 50⁵⁷ che regola le **procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica**;
- 2) l'art. 51 contenente il **regime fiscale** e degli **oneri economici**.

In merito alla tematica in trattazione, per un compiuto approfondimento, si rinvia al documento di ricerca⁵⁸ specificatamente elaborato.

10. La fase gestionale (il deposito della relazione ex art. 36 CAM – l'ostensione degli atti ai terzi)

Il codice antimafia prevede una serie di disposizioni e principi ai quali l'amministratore giudiziario deve attenersi per la gestione e amministrazione dei beni sequestrati. Tra i principali compiti dell'amministratore giudiziario, si rinviene l'**obbligo di relazione periodica all'autorità giudiziaria** sia nella fase iniziale del sequestro sia in quelle successive, prevedendo il giudice la frequenza con cui devono essere presentate successive **relazioni periodiche** (da trasmettere anche all'ANBSC) con i relativi documenti a supporto.

⁵⁷ L'art. 50, riproduce il testo dell'art. 2-sexies, commi 14 e 15 della legge n. 575/1965, come modificata dal comma 11 dell'art. 2, della legge n. 94/2009.

⁵⁸ FNC-Ricerca, *La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali*, L. D'AMORE, reperibile al seguente link: <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/737>.



La **prima relazione**, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 36⁵⁹, va depositata entro **30 giorni dalla nomina** (termine **prorogabile** dal giudice per non più di **90 giorni**).

Dopo aver completato le operazioni di esecuzione del sequestro, il custode dovrà iniziare una fase che lo vedrà impegnato **nella ricerca e nello studio di tutta la documentazione acquisita durante il sequestro** per predisporre in breve tempo la relazione richiesta.

In primo luogo, dovrà attentamente leggere **sia il dispositivo del decreto di sequestro** in cui sono elencati i beni e **sia le motivazioni dello stesso**: a volte si verifica che dal solo dispositivo non si comprenda in modo chiaro e univoco quale sia il bene effettivamente oggetto del sequestro, per cui la lettura delle motivazioni potrebbe essere di aiuto. Le motivazioni del provvedimento servono anche per **capire l'ambiente e il contesto di riferimento in cui si opera**, anche per individuare eventuali soggetti, indagati o soggetti richiamati nella richiesta, nei confronti dei quali prestare particolare attenzione ove presenti all'interno delle aziende.

In seguito, dovrà verificare che per tutti i beni sia stata data esecuzione al provvedimento di sequestro. Questo di regola avviene attraverso un'operazione di riscontro tra il dispositivo del sequestro e l'elenco dei beni presenti nei verbali redatti dagli organi di P.G. o dell'ufficiale giudiziario durante l'esecuzione e quelli effettivamente messi in possesso.

A questo punto⁶⁰ inizia l'attività esterna di ricerca e riscontro dei beni sequestrati presso i pubblici uffici (Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio Tecnico Erariale, Uffici finanziari, Pubblico Registro degli Automobilisti, Camera di Commercio) e presso l'azienda al fine di ottenere tutta quella documentazione (visure catastali, ipotecarie, dichiarazioni dei redditi, visure aziendali e societarie, bilanci) necessaria per la predisposizione della relazione al giudice competente e per verificare se vi siano beni sfuggiti al sequestro o beni per i quali non si è provveduto all'annotazione.

Con l'utilizzo di internet e le varie banche dati disponibili, messe a disposizione dei professionisti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, Catasto, Conservatoria e Camera di Commercio, l'amministratore giudiziario, dopo aver abilitato i vari accessi, direttamente dal proprio studio potrà ottenere tutta la documentazione su indicata.

L'attività di ricerca è particolarmente utile per individuare la presenza di altri beni e di confrontare il patrimonio del soggetto e il suo valore, con quello indicato nel provvedimento (ad esempio nel caso di atti d'acquisto di beni immobili). In generale le informative di polizia giudiziaria allegate alla proposta per misure di prevenzione, per la necessaria velocità di acquisizione, **riportano spesso dati non aggiornati o non rispondenti all'effettivo stato dei beni**, ma piuttosto derivano da una veloce consultazione di banche dati, di cui gli stessi hanno la disponibilità.

Nel caso di sequestro di prevenzione, che, diversamente dal sequestro preventivo, ha generalmente per oggetto tutti i beni del destinatario del provvedimento, ove l'amministratore verificasse

⁵⁹ Per un approfondimento cfr. AA.VV.-CNDCEC, in *Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati*, 2015; nonché L. D'AMORE - G. TONA - F. MENDITTO, in *La Riforma del d.lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto*, CNDCEC-FNC, 2017.

⁶⁰ Laddove non già espletata nella c.d. fase preparatoria.



l'esistenza di altri beni sfuggiti al sequestro, dovrà darne immediata comunicazione al giudice delegato, ai sensi di quanto disposto all'art. 35, comma 6 CAM.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate **con la massima tempestività** per consentire al giudice di acquisire ulteriori informazioni e adottare, eventualmente, il relativo provvedimento di sequestro.

A volte si è verificato che beni sottoposti a sequestro e riportati nel provvedimento non erano più di proprietà del destinatario, perché venduti precedentemente: questo avviene quando, tra la data di richiesta o delle indagini e l'esecuzione del provvedimento, trascorre molto tempo.

Quando si tratta di beni immobili o mobili registrati, per i quali la trascrizione del sequestro è avvenuta successivamente alla trascrizione della vendita del bene, il custode dovrà darne **informazione al giudice delegato specificando gli estremi di entrambe le annotazioni** onde adottare gli opportuni provvedimenti, previa informativa al pubblico ministero.

In questo modo il giudice, acquisendo ulteriori informative, anche per mezzo della polizia giudiziaria, valuterà se la cessione è stata fatta per eludere le misure del sequestro o se la stessa sia, invece, un semplice fatto casuale, trovando eventualmente applicazione la disposizione contenuta nell'art. 26 CAM **che prevede l'inefficacia dei trasferimenti fittizi di beni confiscati, specificatamente individuati.**

In ogni caso ove fossero raccolte altre prove della simulazione della vendita (ad esempio costituisce un indizio un atto di vendita in cui non viene corrisposto al momento il pagamento del prezzo e il venditore – destinatario del sequestro – rinuncia all'ipoteca legale o per prezzi assolutamente fuori mercato) anche oltre le ipotesi di cui all'art. 26 CAM, il giudice potrebbe decidere di sottoporre a sequestro anche il bene ceduto, in quanto riconducibile, comunque, al destinatario del provvedimento di sequestro.

Nella prassi accade spesso che i beni in *leasing* (tra cui vi rientrano le autovetture) non sempre siano indicati nel provvedimento, ciò poiché i beni risultano direttamente intestati alle società di *leasing* e quindi non sempre individuati quando sono effettuate le ricerche di polizia giudiziaria. In questi casi si registrano prassi diverse: a volte è stato sottoposto a sequestro il contratto di *leasing*, altre volte direttamente il bene oggetto del contratto.

La relazione è finalizzata a descrivere in modo particolareggiato tutti i beni in sequestro, indicando:

- 1) **stato e consistenza** dei singoli beni;
- 2) il **presumibile valore di mercato** stimato dall'amministratore giudiziario;
- 3) gli eventuali **diritti dei terzi** sui beni,
- 4) l'indicazione delle **forme di gestione** più idonee e redditizie dei beni;
- 5) le eventuali **difficoltà riscontrate** tra quanto oggetto della misura e quanto effettivamente appreso;
- 6) l'eventuale **esistenza di altri beni** che potrebbero formare oggetto di sequestro.

È utile allegare alla relazione un rapporto video/fotografico dei beni e delle situazioni oggettive di



particolare rilevanza, anche su specifico supporto informatico, con le riprese effettuate durante l'esecuzione del sequestro per consentire al giudice di rendersi conto delle realtà e del contesto ambientale effettivamente riscontrato.

Tra le informazioni da fornire, soprattutto per beni immobili, è opportuno includere le eventuali pretese di terzi sui beni posti sotto sequestro (da verificare anche mediante riscontro in conservatoria). Spesso, infatti, avviene che tra l'accertamento esperito nella fase istruttoria e l'inizio delle operazioni di sequestro, il bene sia stato ceduto o sia gravato da servitù reali o altri diritti di terzi.

In caso di sequestro di **beni aziendali**, la relazione dovrà anche indicare la documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili, sebbene per tali beni una relazione completa e specifica è prevista dal successivo art. 41 CAM.

Nella indicazione del presumibile **valore di mercato dei beni sequestrato** s'intende quello stimato dall'amministratore stesso secondo le sue ordinarie tecniche di stima e **conoscenza sommaria del bene** in questione e del territorio: non si tratta, tuttavia, di una "perizia di stima", ma di una valutazione basata su elementi oggettivi esterni all'immobile. Di fatto appare complessa la conoscibilità tecnica da parte dell'amministratore giudiziario di eventuali abusi edilizi o altre irregolarità urbanistiche senza l'ausilio di un tecnico, potendo tali elementi incidere in modo rilevante sul valore del bene fino a determinarne la non commerciabilità.

Nella prassi si fa riferimento ai cosiddetti **valori O.M.I.** (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio ovvero in mancanza a quelli catastali. Di fronte a situazioni peculiari (immobili di particolare pregio, aziende di rilevante entità, opere d'arte, etc.) è consigliabile richiedere all'autorità giudiziaria, con motivata istanza, la nomina di un perito. Peraltro, l'art. 36, comma 4 CAM, precisa che in caso di **contestazioni sulla stima dei beni**, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in **contraddittorio** con la parte destinataria del provvedimento di sequestro, applicando in questo caso le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia. Si segnala che la valutazione dei beni a cura dell'amministratore giudiziario, viene successivamente riportata nel rendiconto di gestione previsto dall'art. 43 CAM e assume rilevanza sia nel procedimento di restituzione "*per equivalente*" ex art. 46 CAM, sia nella determinazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario secondo le tabelle del d.P.R. n. 177/2015.

La legge n. 161/17 è intervenuta emendando l'art. 36, nel comma 1 lett. a) ed e) CAM. Alla luce della novella, viene previsto, in particolare, che la relazione ex art. 36 dettagli, tra l'altro, anche i provvedimenti da adottare per la **liberazione dei beni sequestrati**. La previsione di tale adempimento, relativo a tutte le tipologie di beni (aziende e immobili), dimostra l'intenzione del legislatore di assicurare quanto prima, la liberazione dei cespiti in vista del loro possibile affidamento anche in via provvisoria. Parimenti la novella ha modificato la lett. e) richiedendo specificatamente che la relazione ex art. 36 **espliciti le forme di gestione più idonee e redditizie dei beni**, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'art. 41 CAM; in tal senso



l'amministratore giudiziario generalmente richiamerà l'istanza presentata all'autorità giudiziaria per autorizzare la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti (c.d. esercizio provvisorio) ai sensi del combinato disposto degli artt. 56, comma 3 e 41, comma 1-*quinquies* CAM.

La relazione ex art. 36 CAM svolge chiaramente una prima **funzione di controllo e verifica della gestione amministrativa** operata dall'amministratore giudiziario, consentendo allo stesso tempo al giudice di acquisire una sommaria conoscenza del patrimonio effettivamente sequestrato e delle strategie gestionali cui ispirarsi per un'efficiente amministrazione.

È consigliabile trasmettere la relazione ex art. 36 CAM, oltreché al giudice delegato, anche all'ufficio del pubblico ministero. Parimenti, in ottemperanza alla circolare del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2016, n. 114611 in tema di obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione, la relazione ex art. 36 CAM deve essere trasmessa anche all'**ANBSC** la quale, pur non intervenendo nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di II grado, potrebbe comunque svolgere la **funzione di ausilio**. A tal fine l'Agenzia potrebbe proporre al tribunale l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua futura destinazione o assegnazione.

Gli organi giurisdizionali e in particolare anche quello inquirente, inoltre, con la relazione potranno contare su un ulteriore **strumento di approfondimento** e di valutazione della proposta da cui è scaturito il sequestro. Nel caso del sequestro di prevenzione anche il collegio giudicante, attraverso la relazione, potrà avvalersi di un ulteriore strumento di valutazione della proposta in sede d'esame di merito della procedura.

La legge n. 161/2017 ha consentito di estendere alle parti il contenuto della relazione ex art. 36 CAM, **limitatamente al presumibile valore di mercato dei beni** come stimato dall'amministratore giudiziario con un articolato meccanismo che raccoglie le prassi preesistenti dirette a consentire all'interessato di proporre l'eventuale opposizione. In particolare, viene previsto che la cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione ex art. 36 CAM e le stesse possono prendere visione ed estrarne copia limitatamente al valore attribuito ai beni sequestrati. A tal fine, onde evitare possibili ostensioni dell'intera relazione ai soggetti richiedenti nel corso dell'acquisizione delle copie presso la Cancelleria del tribunale, è opportuno che la relazione ex art. 36 CAM contenga al suo interno un'appendice (con copia già per le parti esterne) facilmente estraibile, con il capitolo contenente solo la parte del presumibile valore che potrà essere oggetto di esame da parte dei terzi. Ove siano formulate **contestazioni motivate** entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ex artt. 220 ss. c.p.p. L'eventuale declaratoria di inammissibilità non è impugnabile, sulla base del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Sino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.



11. La fase gestionale (il deposito della relazione ex art. 41 CAM – l'eventuale approvazione del programma)

L'art. 41 CAM rappresenta il cardine sul quale poggia l'amministrazione dei beni aziendali sequestrati, declinando per l'effetto le linee gestionali dell'amministratore giudiziario⁶¹ ed i relativi obblighi di relazione. La disposizione in esame, per come novellata dalla legge n. 161/2017, individua altresì lo **spartiacque temporale** a decorrere dal quale cessano i regimi eccezionali e temporanei di gestione di cui agli artt. 35-bis, comma 2 (notifica degli accertamenti da parte della pubblica amministrazione) e 41, comma 1-*quinqüies* e 56, comma 1 (esercizio provvisorio) di talché l'amministrazione giudiziaria, con il deposito della relazione ex art. 41, dovrà necessariamente aver avviato la sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate anche sulla base di uno specifico accertamento della pubblica amministrazione e dovrà determinarsi su ciascun rapporto pendente in merito al subentro o meno. Dette scelte dovranno essere documentate, a cura dell'amministrazione giudiziaria, all'interno della relazione citata dalla norma di che trattasi che, tra l'altro, dovrà indicare, per ciascun bene aziendale sequestrato, anche le relative proposte gestionali. Sotto tale profilo, pertanto, la norma in esame costituisce un ulteriore spartiacque gestionale tra le aziende che potranno proseguire nell'attività d'impresa e le aziende che invece avranno una diversa sorte.

Avuto riguardo alla relazione ex art. 41, il legislatore della riforma ha ritenuto dover ridurre a **3 mesi** il termine per il deposito della relazione medesima in luogo degli iniziali 6 mesi decorrenti dalla nomina previsti dalla previgente normativa; detto termine⁶², nella prassi difficile da poter rispettare nel caso di complessi aziendali rilevanti, può essere eventualmente prorogato dal giudice delegato a sei mesi per giustificati motivi.

La legge n. 161/2017 ha chiarito che la relazione sui beni aziendali in sequestro si pone in **sostanziale continuità** con la prima relazione particolareggiata dei beni sequestrati che l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare ex art. 36 al giudice delegato entro **30 giorni** dalla nomina (eventualmente prorogabile per non più di novanta giorni); di talché nella relazione in argomento l'amministratore giudiziario sarà tenuto ad riportare ed integrare quanto dettagliatamente indicato

⁶¹ La disposizione in esame, tra l'altro, impone all'amministratore giudiziario di garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa, adottando gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda in sequestro. Onde evitare di ampliare a dismisura la qualificazione di atti funzionali all'attività economica, viene previsto un meccanismo autorizzativo generale basato sul valore dell'atto da compiere sicché, al di sotto dell'importo autorizzato, l'atto sarà sempre di ordinaria amministrazione e pertanto non soggetto ad autorizzazione preventiva. In proposito il legislatore richiede una specifica istanza dell'amministratore giudiziario riscontrata dal giudice delegato con un eventuale decreto autorizzativo motivato che dovrà tener conto di una serie di circostanze endogene ed esogene all'attività di impresa (attività economica svolta, forza di lavoro occupata, capacità produttiva e mercato di riferimento). Al fine di evitare abusi e quindi di superare artatamente la soglia economica previamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, il legislatore pone in capo all'amministratore giudiziario un espresso divieto di frazionamento del valore.

⁶² Il termine di tre o di sei mesi non è perentorio (art. 152, comma 2, c.p.c.) giacché non sono previste sanzioni o altre conseguenze in caso di ritardato deposito (sovente giustificato dalla mole dei documenti da reperire e da analizzare per redigere una relazione così corposa che a seguito della riforma, come si dirà meglio *infra*, dovrà contenere, nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, anche l'attestazione di un professionista indipendente a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f.).



nell'art. 36, comma 1 CAM nonché, seppur non espressamente richiamato dalla norma in commento, si ritiene anche i contenuti del comma 2 del citato art. 36 allorché l'amministratore giudiziario abbia riscontrato eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso oltre all'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro.

Il recepimento all'interno del codice antimafia della concezione dinamica della gestione delle aziende sequestrate, ha indotto il legislatore della riforma ad ampliare e meglio declinare i contenuti della relazione *ex art. 41 CAM*, anche in una logica aziendalistico-strategica, evidenziando chiaramente la *ratio legis* sottesa e diretta a **ridurre drasticamente** già nella primissima fase di sequestro – anche tramite l'introduzione dell'istituto dell'attestazione del programma redatta dal professionista indipendente – il **numero di aziende candidabili alla prosecuzione**.

Da qui l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esporre nella relazione in argomento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria unitamente allo stato analitico ed estimativo delle attività, alla stima di valore di mercato dell'azienda e all'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

L'obbligo per l'amministratore giudiziario di dettagliare nella relazione *ex art. 41* le attività in sequestro esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, risulta assolutamente opportuno e va letto quale attuazione di uno dei principi cardine della legislazione antimafia, segnatamente finalizzato a consentire la prosecuzione solo di quelle attività di impresa che legalmente possono operare sul mercato, incrementandone ove possibile la redditività e salvaguardando al contempo i livelli occupazionali ivi impiegati.

La citata riforma del 2017 ha opportunamente trasferito nella competente sede (*cfr.* al riguardo il testo *anteriforma* dell'art. 36, comma 1 lett. e) alcuni obblighi informativi in materia beni aziendali sequestrati. In tale dettagliata disamina (nonché per la stima del valore di mercato dell'azienda), la novella richiede all'amministratore giudiziario di tener conto anche degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda⁶³.

L'art. 14, comma 2 della legge n. 161/2017 ha introdotto, tra l'altro, nell'art. 41 il comma 1-*sexies* il quale prevede espressamente, per ampliare al massimo il contraddittorio, che alla camera di consiglio per l'esame della relazione *ex art. 41* e del relativo programma di prosecuzione e ripresa da parte del "Tribunale della prevenzione", partecipino anche il pubblico ministero, l'ANBSC, l'amministratore giudiziario ed "i difensori delle parti" che vengono sentiti ove compaiono. La primissima prassi giurisprudenziale applicativa della novella in questione ha condotto all'elaborazione di due contrapposti filoni interpretativi.

Taluni tribunali ritengono che il legislatore abbia voluto espressamente integrare il contraddittorio tra tutte le parti chiamandole per l'effetto ad esprimere un proprio parere in merito alle

⁶³ Tale opportuna puntualizzazione va letta in combinato disposto con i nuovi istituti introdotti rispettivamente dalla legge di riforma (*cfr.* art. 41-*bis* CAM) ovvero in attuazione della stessa (*cfr.* d.lgs. n. 72/2018 in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate) e che l'amministratore giudiziario non potrà non menzionare giacché idonei a ridurre o azzerare l'impatto dei cosiddetti "costi di legalità".



prospettazioni operate dall'amministratore giudiziario all'interno della relazione in argomento. Questo postulerebbe, tra l'altro, come necessaria conseguenza l'integrale ostensione della relazione ex art. 41 CAM anche ai difensori delle parti.

Un opposto orientamento più restrittivo, invece, in base al combinato disposto dei commi 1-*bis*, 1-*sexies* e 2 dell'art. 41 CAM, ritiene che la relazione ivi disciplinata, al pari di quanto previsto dall'art. 36, comma 4 CAM possa essere resa ostensibile **nei contenuti limitatamente al "presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore"**⁶⁴.

a) La proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività

All'esito delle valutazioni aziendali e strategiche sviluppate dall'amministrazione giudiziaria durante il primo periodo di gestione, è possibile che la relazione ex art. 41 annoveri la **proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa** ovvero di liquidazione dell'azienda/società.

In tal caso, la relazione ex art. 41 si arricchisce di contenuti ponendo la nuova formulazione della norma in commento, ulteriori oneri informativi e documentali in capo all'amministratore giudiziario. Secondo le intenzioni del legislatore della riforma, in effetti, la relazione ex art. 41 contenente una proposta di prosecuzione dell'attività di impresa, deve essere elaborata ricorrendo ad una **struttura modulare**, giacché per espressa previsione normativa dovrà contemplare le seguenti allegazioni:

- a) **programma di gestione** contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- b) **relazione di un professionista indipendente ex art. 67, comma 3, lett. d), I. fall.** (cfr. *infra*) che asseveri la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità del programma di gestione**, tenuto conto della possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'art. 41-*bis* (previste da normativa, anche secondaria, particolarmente formale e complessa da applicare alle aziende sequestrate per come riscontrato nella prassi);
- c) **l'elenco nominativo dei creditori** distinguendo i titolari di diritti **reali o personali**, di **godimento o di garanzia** sui beni ai sensi dell'art. 57, comma 1, i creditori che originano dai rapporti di cui all'art. 56, quelli che sono collegati a **rapporti commerciali essenziali** per la prosecuzione dell'attività (c.d. strategici) e quelli che riguardano **rapporti esauriti**, non provati o non funzionali all'attività d'impresa;
- d) **l'elenco nominativo delle persone** che risultano **prestare o avere prestato attività lavorativa** in favore dell'impresa, specificando la natura dei **rapporti di lavoro esistenti** nonché quelli necessari

⁶⁴ Le parti possono prendere visione ed eventualmente estrarre copia, non già della relazione ex art. 41 CAM nella sua interezza, ma limitatamente alla parte estimativa dei beni per come elaborata dall'amministrazione giudiziaria. Il contraddittorio in camera di consiglio, pertanto, si esaurirebbe nella possibilità per i difensori delle parti di sollevare eccezioni alle argomentazioni formulate dall'amministrazione giudiziaria ed alla possibilità di richiedere la produzione di documentazione a supporto, segnatamente di quel carteggio comunque estraibile da pubblici registri (bilanci societari, statuti, visure, etc.), ma non anche l'integrale produzione della relazione ex art. 41. Sussistono, tuttavia, dei dubbi in merito alla possibilità di un contraddittorio sul medesimo programma di prosecuzione che, potendo essere oggetto di riscontro dai difensori delle parti, dovrebbe a loro essere esteso nel suo contenuto, unitamente all'attestazione del professionista indipendente.



per la prosecuzione dell'attività e la **presenza di organizzazioni sindacali** all'interno dell'azienda alla data del sequestro, provvedendo per l'effetto ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato.

In caso di prosecuzione o ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario è tenuto a predisporre un **piano industriale**⁶⁵ in cui dovranno focalizzarsi talune tematiche quali l'**analisi del mercato di riferimento**, il relativo **posizionamento** e gli obiettivi strategiche, con la puntuale disamina dei portatori di **interesse interni ed esterni**, unitamente alla dettagliata analisi dei **fattori endogeni ed esogeni** che possono eventualmente incidere sulla concreta attuazione del programma; il piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi nonché le **ipotesi e i dati finanziari prospettici** e da ultimo la **sostenibilità finanziaria del piano medesimo**.

Il legislatore della riforma, ad integrazione della previsione di cui all'art. 36, comma 1, lett. c) CAM, ha opportunamente stabilito che l'amministratore giudiziario dettagli anche le varie **categorie di terzi**, anticipando gli adempimenti che, con la confisca di primo grado, vengono richiesti al medesimo amministratore ex art. 57, comma 1 al fine di avviare l'accertamento dei loro diritti.

Di particolare rilievo, al riguardo, nella logica di prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa, è il richiamo ai creditori aziendali per prestazioni rese *ante* sequestro, ma collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione medesima. In effetti esclusivamente per detta tipologia di crediti, il nuovo art. 54-*bis* CAM, come già visto, introduce una espressa **deroga**⁶⁶ al regime di sospensione e successivo accertamento dei crediti sorti ante sequestro, consentendo per l'effetto che l'amministratore giudiziario possa essere autorizzato dal tribunale a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa, provvedendo ai conseguenti pagamenti. Ulteriore analisi e previsione dovrà essere rappresenta per i **c.d. crediti prededucibili** ovvero quelli stimati nel piano industriale per assicurare la continuità, anche tenendo conto di una differente normativa di tutela prevista nel CAM rispetto ai creditori ante sequestro, così come in parte riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.⁶⁷

⁶⁵ Cfr. AA.VV.-CNDCEC, in *Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati*, Roma, 2015, 65.

⁶⁶ Si evita così la fuga dei fornitori che potrebbero essere scoraggiati dal proseguire i rapporti commerciali con l'azienda in sequestro.

⁶⁷ Cass. Sent. n. 32269/2018 "È prededucibile il credito sorto durante l'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata per un'operazione di «ristrutturazione e riscadenamento» di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudice. Questo perché si tratta di un'operazione «nuova», volta alla continuità gestionale e al mantenimento del valore dei beni: il provvedimento autorizzativo del giudice equivale quindi a un implicito riconoscimento della tutelabilità dei crediti pregressi." Secondo altra sentenza Cass. Sent. n. 31025/2018 "Agli effetti della disciplina sulla tutela dei terzi nella confisca di prevenzione applicabile anche alla confisca disposta in base all'articolo 12 sexies del D.L. 306/1992 sono prededucibili sia i crediti sorti dopo l'instaurazione della procedura per deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui pagamento, rientrando negli interessi della massa, risponda in concreto agli scopi della procedura." Cfr. anche Corte di Appello di Lecce, Sent. n. 1017/2018 in Sole24ore 11.02.2019 G.TONA "Crediti di aziende confiscate esigibili solo se c'è buona fede" dove "La Corte di appello di Lecce ha confermato i principi posti dai giudici brindisini, specificando però che i crediti prededucibili possono essere azionati anche prima della verifica se sono riconosciuti dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del giudice delegato. E, correggendo la decisione del Tribunale, ha condannato l'Agenzia a pagare le somme



La legislazione antimafia susseguitasi nel corso degli anni, non ha mai dedicato norme specifiche alla tematica della tutela dei lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate (soprattutto se di grandi dimensioni), alle **relazioni industriali** e più in generale alla materia della **gestione delle risorse umane**. La legge n. 161/2017, al riguardo, ha operato una netta cesura con il passato, dedicando specifiche norme a dette tematiche e per l'effetto ha richiesto all'amministratore giudiziario, di effettuare un puntuale **censimento delle risorse umane**, distinguendo le risorse cessate, i dipendenti in forza e tra questi coloro che risultano necessari per la prosecuzione dell'attività. Ampio spazio viene poi dedicato alla tematica delle relazioni industriali giacché l'amministratore giudiziario, oltre a dover dare atto della eventuale **presenza delle organizzazioni sindacali** all'interno dell'impresa sequestrata, sarà tenuto ad acquisire dalle stesse organizzazioni eventuali **proposte in merito al programma di prosecuzione** o ripresa trasmettendone poi gli esiti, con un proprio parere, al giudice delegato.

b) La relazione di attestazione ed il programma attestato ex art. 41 del codice antimafia

Come noto, tra i vari rimedi attualmente previsti dalla normativa per regolare la crisi d'impresa, oltre ai più noti strumenti del **concordato preventivo** e degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, il debitore ha a disposizione lo strumento del **piano attestato di risanamento** previsto nell'art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare⁶⁸ oggi art. 56 CCII.

Il piano attestato di risanamento è uno **strumento consensuale** per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio economico e finanziario, attraverso la realizzazione di una serie di operazioni strategiche, senza che vi sia alcun controllo da parte del tribunale. Il piano attestato, in effetti, quale **strumento privatistico** totalmente nelle mani dell'imprenditore, non può essere considerato alla stregua di una procedura concorsuale e rientra nel novero degli atti di programmazione dell'impresa finalizzati al suo risanamento che possono dare luogo a **convenzioni stragiudiziali** sottratte alla valutazione o al controllo da parte di organi giurisdizionali⁶⁹ e peraltro non soggetto a pubblicità obbligatoria nel registro delle imprese.

L'appetibilità di questo istituto deriva dalla tutela esonerativa dall'azione revocatoria prevista in caso di successivo fallimento, ma anche dalla mancata necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria, dall'inapplicabilità delle pene sancite per i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice, oltre che dall'assenza dei rilevanti costi insiti nell'attivazione di una procedura concorsuale. Per innescare la tutela esonerativa dall'azione revocatoria, la norma in esame prevede il ricorso ad un **professionista esterno indipendente** ed iscritto nel registro dei revisori legali chiamato ad attestare la **veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano**. Quanto alla nomina del soggetto

corrispondenti ai canoni maturati in base al contratto nel tempo intercorrente tra la comunicazione del rilascio e il recesso, dovendosi considerare riconosciuti con la nota dell'amministratore giudiziario che vi fa riferimento. Non sono invece considerabili liquidi i crediti derivanti dal mancato ripristino degli immobili, perché il credito matura solo in seguito all'accertamento di un presupposto di fatto, contestato e quindi da verificare."

⁶⁸ L'istituto in esame, come noto, è stato introdotto all'interno della legge fallimentare con la riforma del 2005, allo scopo di promuovere gli interventi di tempestiva gestione della crisi d'impresa attraverso soluzioni negoziali mirate a evitare il fallimento, regolandone peraltro gli effetti in caso di insuccesso.

⁶⁹ Cfr. C. civ., sez. I, ud. 25-1-2018, n. 1895.



incaricato di rilasciare l'attestazione, essa spetta esclusivamente all'imprenditore-debitore. Avuto riguardo all'oggetto dell'attestazione, essa si focalizza sulla **fattibilità del piano** e la **veridicità dei dati aziendali**⁷⁰.

Compito dell'attestatore è effettuare una **valutazione prognostica** circa le **concrete prospettive** di successo dell'operazione contenuta nel programma, soprattutto dando conto del **processo metodologico adottato**. Le modalità con cui il professionista addiverrà al giudizio valutativo di fattibilità dipendono molto dal contenuto impresso al programma.

Quanto al concetto di **veridicità dei dati aziendali**, esso va al di là dell'analisi della semplice conformità dei dati inseriti nel piano con le risultanze della contabilità sicché l'attestatore avrà il compito di constatare l'effettiva esistenza dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale e il loro valore, nonché la corrispondenza a realtà delle passività, con la corretta distinzione dei creditori dell'imprenditore fra **privilegiati e chirografari**. Il risultato finale sarà un'**esposizione motivata** del giudizio positivo espresso dal professionista, non identificabile né in una duplicazione del piano, né in una semplice enunciazione della sua ragionevolezza e dell'idoneità a perseguire gli obiettivi di risanamento e riequilibrio finanziario.

Esaminato l'istituto dell'attestazione proprio del sistema della crisi di impresa, occorre ora soffermarsi sulla c.d. **attestazione antimafia** prevista dall'art. 41 CAM⁷¹.

Esaminando i lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge n. 161/2017, è agevole ricavare come la **figura dell'attestatore** è stata introdotta nell'ambito della legislazione antimafia⁷² al dichiarato fine di rimuovere le principali criticità di tali gestioni, che vedono attualmente fallire la maggioranza delle aziende oggetto di misura di prevenzione disciplinando più precisamente i compiti dell'amministratore giudiziario, soprattutto in relazione alla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa, anche con l'attivazione del contraddittorio con la parte destinataria della misura.

Il **legislatore della riforma**, ha inteso porre un argine, consentendo la prosecuzione o la ripresa dell'attività aziendale soltanto per quelle aziende che presentano **concrete e serie prospettive**,

⁷⁰ Questi due aspetti sono inscindibili e realizzano le condizioni di meritevolezza contrattuale necessarie per l'esercizio delle tutele del piano e dei suoi effetti nei confronti dei terzi (cfr. F. DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2010, 154). Per poter valutare la fattibilità del piano, che la Cassazione identifica in una manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento (cfr. Cass. 13719/16, ud. 5-7-2016), è necessario che l'attestazione introduca un'analisi delle cause della crisi dell'impresa distinguendo fra fattori endogeni ed esogeni. I fattori della crisi costituiscono il punto di partenza per comprendere se le manovre previste nel piano consentano o meno di raggiungere l'obiettivo di risanamento in maniera duratura.

⁷¹ Per un approfondimento si consenta il rinvio a AA.VV. in *Linee Guida in materia di attestazione antimafia*, documenti di ricerca della Fondazione Nazionale dei commercialisti, Roma, 10/18, 43 reperibile al seguente link: <https://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/1345>.

⁷² Stante l'espresso richiamo applicativo alla disciplina del codice antimafia (e per quanto qui di interesse all'art. 41) effettuato rispettivamente dall'art. 240-bis c.p. e dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., l'obbligo di attestazione ai fini della prosecuzione/ripresa riguarda qualsivoglia compendio aziendale sequestrato nell'ambito di uno dei tre binari previsti dalla vigente legislazione e segnatamente: a) procedimento di prevenzione; b) procedimento penale finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 conv. con modificazioni nella l. n. 356/1992); c) procedimento penale non finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. (art. 104-bis disp. att. c.p.p.).



evitando così costi inutili per le amministrazioni giudiziarie ed un accanimento terapeutico nei confronti di quei compendi aziendali che (ad esempio in quanto mere cartiere) non presentavano *ab origine* i presupposti per la prosecuzione e probabilmente neanche per l'avvio della gestione in amministrazione giudiziaria nella primissima fase. In alcuni tribunali, già in fase di emissione del provvedimento di sequestro, si escludono attività aziendali per le quali emergono in modo evidente situazioni di insolvenza e/o comunque di gestione irrilevanti in termini economici, finanziari e patrimoniali, evitando così costi per la procedura di amministrazione giudiziaria. In altri casi, pur disponendo il sequestro, viene richiesto all'amministratore giudiziario da subito di evidenziare attività per cui appare non utile e rilevante la prosecuzione dell'amministrazione giudiziaria, valutando, sentito il Pubblico Ministero, anche l'eventuale dissequestro per diseconomicità della procedura.

Pertanto, con riferimento alle ipotesi di **aziende sequestrate** già in evidente stato di insolvenza conclamato e/o aziende esistenti solo sulla carta non sussisteva in realtà l'esigenza di nominare un attestatore potendo già l'amministratore giudiziario rilevarne lo stato e le criticità per la continuazione dell'amministrazione giudiziaria.

Si ritiene che la norma, invece, abbia una maggiore utilità su ipotesi di continuità aziendale più complesse da valutare in ordine alla prosecuzione e che per diverse motivazioni (dimensioni, settori di attività, aziende con elevato numero di dipendenti) richiedano un'attestazione di un professionista esterno.

Il legislatore ha così deciso di coinvolgere un attestatore indipendente mediante il recepimento (ancora una volta) di istituti di stampo fallimentaristico che, per quanto si dirà *infra*, devono essere necessariamente adattati al mondo delle misure di prevenzione che presentano proprie specificità.

Preso atto della prefata opzione legislativa, va comunque evidenziato che l'istituto dell'attestazione di prevenzione **costituirà una maggiore tutela per lo stesso amministratore giudiziario** il quale, rispetto alle scelte strategiche prospettate nei singoli programmi aziendali di prosecuzione/ripresa, avrà un'ulteriore copertura derivante dall'attestazione del professionista terzo che assevererà, tra l'altro, la fattibilità di quanto previsto nel piano. Il tutto (programma e attestazione) sarà poi soggetto ad una valutazione complessiva del tribunale il quale, ai sensi dell'art. 41, comma 1-*sexies* CAM, anche all'esito del contraddittorio tra le parti (con la riforma assume un nuovo ruolo il soggetto destinatario della misura, che meglio conosce l'impresa oggetto del sequestro ed ha il diritto ad intervenire nel contraddittorio), potrebbe eventualmente approvare il programma medesimo.

Il legislatore della riforma, nel recepire l'istituto dell'attestazione di stampo fallimentare, ha nel contempo perimetrato l'ambito applicativo della stessa specificando che il ricorso al professionista indipendente è **obbligatorio** allorché venga proposta dall'amministrazione giudiziaria la prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa per ciascun compendio aziendale, escludendo pertanto l'onere di attestazione alle imprese per le quali l'amministrazione giudiziaria si determini diversamente



(es. liquidazione, etc.)⁷³. È evidente, tuttavia, come l'attestazione richiesta al professionista, dopo l'esame e valutazione dei dati aziendali e del programma di prosecuzione, si potrebbe comunque concludere con **un'attestazione negativa** ovvero di *non prosecuzione*, in alcuni casi insanabile ed in altri potrebbe imporre modifiche e correttivi al programma di prosecuzione.

Quanto ai requisiti che devono essere posseduti dal professionista incaricato di redigere l'attestazione, la norma richiama integralmente la disciplina fallimentare, sicché valgano in questa sede le medesime considerazioni svolte in precedenza in tema di attestazione fallimentare. Purtuttavia va evidenziato che nell'attestazione di prevenzione, il perimetro dei soggetti dai quali l'attestatore deve essere indipendente appare **più ampio** giacché il soggetto che conferisce l'incarico non è l'imprenditore-debitore, ma l'amministratore giudiziario che gestisce l'azienda "per conto di chi spetta" e peraltro previa autorizzazione del giudice delegato⁷⁴.

In merito all'oggetto dell'attestazione antimafia, il legislatore della riforma ha ricalcato pedissequamente i due punti di attenzione specifici dell'attestazione fallimentare, dovendo il professionista incaricato attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma tenendo tuttavia conto delle misure di agevolazione di cui all'art. 41-bis CAM ove concretamente attuabili nel caso di specie.

Relativamente alla **veridicità dei dati aziendali**, la disposizione in commento va letta necessariamente in combinato disposto con la disciplina del Libro III, Titolo IV del codice antimafia, come noto inerente alla **tutela dei diritti dei terzi**, sicché si ritiene che la relazione di attestazione sul singolo compendio aziendale, relativamente a detto dato informativo, si riferisca esclusivamente all'attivo del bilancio giacché il passivo e quindi i debiti sorti *ante* sequestro, debbono essere accertati secondo le modalità e le tempistiche di cui agli artt. 52 ss. codice antimafia. Per quanto attiene alla *ratio* sottesa alla norma in esame essa deve essere individuata nella volontà di assicurare un **giudizio terzo ed imparziale** (quello dell'attestatore) con riferimento all'effettiva possibilità di riuscita (fattibilità) dei programmi predisposti dall'amministrazione giudiziaria in caso di continuazione (prosecuzione o ripresa) dell'attività aziendale, che siano basati su "dati" esistenti e veritieri (veridicità) se considerati inscindibilmente dal programma medesimo e solamente nel contesto del codice antimafia. Va, dunque, sgomberato il campo da qualsiasi dubbio in merito alla circostanza che per veridicità del dato aziendale debba intendersi quella prevista in ambito fallimentare, ossia generalizzata e valida a prescindere dal contesto o dalla normativa di riferimento in cui essa è considerata. Il concetto di veridicità del dato aziendale, nell'ambito del codice antimafia, va pertanto circoscritto a quelle informazioni poste a fondamento del citato programma e necessari per sviluppare l'evoluzione di

⁷³ Nella prassi dei tribunali si sta sviluppando un filone interpretativo che ritiene l'attestazione di prevenzione non obbligatoria con facoltà per il giudice di autorizzarla soltanto al cospetto di compendi aziendali di rilevanti dimensioni per fatturato, attività e numero di dipendenti.

⁷⁴ In altri termini, in sede di prevenzione, l'attestatore potrebbe vedersi obbligato a rilasciare una dichiarazione attestante i requisiti di indipendenza dall'amministratore giudiziario (oltreché dal proposto nonché dal di lui coniuge, dai parenti e dagli affini di quest'ultimo), ma anche dal magistrato che autorizza il conferimento dell'incarico. Di talché un professionista che, a vario titolo (consulente, perito, amministratore giudiziario, coadiutore, ecc.), già collabora per il magistrato in argomento, non potrebbe mai svolgere l'attestazione per carenza del requisito dell'indipendenza.



quest'ultimo nell'arco della sua durata. Solo in tale ottica è possibile superare il limite oggettivo riveniente dall'applicazione di siffatta norma, mutuata da un contesto fallimentare, in un ambito di impresa gestita in un contesto non legale per definizione. Queste riflessioni dovrebbe pertanto indurre il professionista indipendente a rilasciare l'attestazione in ordine alla "veridicità dei dati aziendali" circoscrivendola ai dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al periodo prevalentemente afferente la sola gestione a cura degli amministratori giudiziari, successiva, pertanto, all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (esempio primi tre/sei mesi di gestione) e, in particolare, a solo quei dati che risulteranno rilevanti ai fini dalla valutazione in merito alla "fattibilità del programma", fatta salva la verifica sulla veridicità contabile delle poste iscritte nell'attivo.

Altra criticità della nuova formulazione della norma in esame è rappresentata dalla mancata previsione circa la procedura da osservare per il **pagamento dell'attestatore**, nonché dalla mancanza di tariffe professionali per tale attività⁷⁵. In proposito la prassi dei tribunali chiamata ad applicare la nuova norma ha **elaborato due opzioni interpretative contrapposte** e segnatamente:

- a) la prima linea interpretativa ritiene che le spese di attestazione siano esclusivamente funzionali ad esigenze del procedimento di prevenzione (e originate a cagione dell'avvio di detto procedimento) per cui i costi di attestazione graverebbero sull'Erario ai sensi dell'art. 42 CAM, in particolare utilizzando le somme *"riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento"* (comma 1) ovvero in caso di incapienza anticipate dallo Stato (comma 2);
- b) la seconda linea interpretativa, valorizzando il fine dell'attestazione, ritiene che le spese di attestazione, consentendone di fatto la prosecuzione/ripresa, siano comunque ricollegabili all'attività di impresa sicché il relativo costo, in quanto prededucibile (giacché sorto in costanza ed in occasione del procedimento) verrebbe posto a carico delle singole aziende oggetto di attestazione ai sensi dell'art. 54, comma 3 CAM⁷⁶.

In entrambi i casi sorge il problema sul costo dell'attestazione nel caso di successiva revoca della misura sia in ipotesi di dissequestro che revoca della confisca potendo l'impresa (dopo la revoca della misura) contestare detto costo che in assenza della misura (in effetti revocata) non era necessario sostenere, non essendo imposta, al di fuori del sequestro da alcuna normativa civilistica.

⁷⁵ Manca un riferimento specifico all'attività dell'attestatore nel d.m. n. 140/2012 ove per analogia tendono ad applicarsi i compensi previsti per altre attività professionale (revisione, etc.).

⁷⁶ Da ultimo si evidenzia come l'attestazione fallimentare consente all'imprenditore/debitore di pubblicare il piano nel registro delle imprese. Detta previsione, applicata all'attestazione "antimafia", potrebbe confliggere con il generale divieto di ostensione degli atti di gestione a soggetti terzi non autorizzati. In proposito si evidenzia che anche il legislatore della riforma, confermando il prefato generale divieto di ostensione, ha consentito la *discovery* degli atti di gestione soltanto per taluni documenti (presumibile valore dei beni di cui agli artt. 36 e 41) e peraltro limitatamente a specifiche categorie di soggetti ovvero i difensori delle parti. Si ritiene pertanto che la *disclosure* del programma di gestione e della coeva attestazione, anche tramite pubblicazione nel registro delle imprese, debba essere esclusa. Ove si volesse accedere nel contesto dell'attestazione antimafia, ad una applicazione integrale dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f., si ritiene comunque necessario ottenere una preventiva autorizzazione in tal senso da parte del giudice delegato.



c) Ipotesi diverse dalla prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa

A seguito della legge n. 161/2017⁷⁷, la relazione ex art. 41 CAM può presentare esiti ulteriori e diversi rispetto alla prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa. In effetti, qualora l'amministratore giudiziario, all'esito del primo periodo di gestione, **verifichi l'assenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività**, egli dovrà prospettare all'autorità giudiziaria **la messa in liquidazione dell'impresa** (art. 41, comma 5), evidenziando ove ricorrenti anche le eventuali fattispecie previste dal codice civile⁷⁸. Il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori **delle parti** e del medesimo amministratore giudiziario, disporrà la messa in liquidazione⁷⁹ dell'impresa.

L'amministratore giudiziario potrebbe altresì proporre all'autorità giudiziaria diverse e ulteriori prospettive rispetto alla dicotomia prosecuzione/liquidazione e segnatamente:

- a) l'affitto a terzi;
- b) l'assegnazione in comodato agli enti no profit di cui all'art. 48 CAM;
- c) proporre il dissequestro (es. a cagione di una gestione antieconomica per l'erario);
- d) proporre il ricorso ad uno degli istituti previsti nell'art. 63, comma 8-bis CAM⁸⁰;
- e) richiedere, ai sensi del nuovo art. 41-bis, comma 6 CAM, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 270/99.

d) Monitoraggio sulla permanenza delle condizioni di proseguibilità e relative determinazioni

La prospettiva di una **prosecuzione/ripresa dell'attività** manifestata dall'amministratore giudiziario nella relazione ex art. 41 CAM potrebbe subire **modificazioni, anche rilevanti**, a seguito di nuovi ed eventuali fattori negativi, esogeni o endogeni all'impresa, emersi successivamente e nel corso dell'attività. Per questo motivo, nelle prime prassi giurisprudenziali applicative, l'autorità giudiziaria,

⁷⁷ Il legislatore della riforma ha opportunamente inserito all'interno della norma in esame il comma 1-octies specificando che, nei casi di sequestro di società (*rectius*: partecipazioni societarie e complesso aziendale), le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, num. 4), e 2545-duodecies c.c. non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 2482-ter c.c.

⁷⁸ Per la liquidazione delle società di persone (*cf.* artt. 2272, 2308 e 2323 c.c.), delle società di capitali (*cf.* art. 2484 c.c.); per le società cooperative (v. art. 2545-duodecies c.c.)

⁷⁹ Per la liquidazione dei beni aziendali sequestrati il legislatore della riforma ha parimenti introdotto il comma 6-bis che rimette ad un decreto interministeriale l'onere di individuare modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali. Nelle more che venga adottato il prefato decreto interministeriale, è possibile fare ricorso alle norme del codice civile e della legislazione speciale in materia. Con riferimento alla liquidazione di imprese individuali e di società di persone è possibile fare riferimento alle procedure semplificate previste dal d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247. Qualora non ricorrano i presupposti indicati dal citato d.P.R. n. 247/04, si può fare riferimento, per le imprese individuali, all'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e per gli enti collettivi alle disposizioni del codice civile dettate per la liquidazione del tipo societario di riferimento.

⁸⁰ Che consente, previa autorizzazione del tribunale, di presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'art. 9 l.f. a) domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui all'art. 160 l.f.; b) accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f.; c) piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f. Per una prima e puntuale disamina in merito all'attivazione di detti istituti da parte dell'amministratore giudiziario si rinvia a F. CESARE in "Sequestri penali, misure di prevenzione e procedure concorsuali", *op. cit.*, p. 179 ss.



nell'approvare il programma attestato, individua anche un **arco temporale di verifica** circa l'eventuale mantenimento delle condizioni che hanno indotto l'amministrazione giudiziaria a prospettare la prosecuzione/ripresa (e l'autorità giudiziaria ad approvare quella proposta). In tal modo, l'amministratore giudiziario, entro le tempistiche dettate dal tribunale potrà "aggiustare il tiro" e/o modificare il programma di prosecuzione, eventualmente prospettando diverse soluzioni (anche l'alternativa liquidatoria) ovvero mantenendo la continuità, ma apportando una serie di correttivi gestionali più o meno significativi.

12. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni

L'art. 42, commi 1, 2 e 3 CAM contiene le disposizioni in tema di **spese necessarie o utili per la conservazione dei beni sequestrati**, tra cui vi rientrano le spese di manutenzione e custodia dei beni (immobili e mobili) come gli oneri condominiali, interventi edilizi, sanatorie, etc. e le spese per la tutela, anche indiretta del bene, come i compensi di eventuali legali, per consulenze e tecnici. Tutte queste spese sono sostenute dall'amministratore giudiziario gravando a carico della procedura ovvero in mancanza a carico dell'erario.

La regolamentazione sembrerebbe consentire un impiego generalizzato delle anticipazioni erariali, con esclusione soltanto delle spese superflue; tuttavia, riteniamo che debba **escludersi il sistematico ricorso all'anticipazione a carico dello Stato** per la conduzione dell'azienda, la quale, invece, dovrà dimostrare di essere in grado di operare secondo **le regole del mercato e quindi attraverso il normale ricorso al credito bancario** ed alle capacità finanziarie della stessa società, non potendo lo Stato partecipare direttamente al rischio dell'impresa. La disposizione poi, nel caso delle aziende deve essere applicata secondo prudenza, considerata l'alea imprenditoriale.

Diversamente il **compenso dell'amministratore giudiziario** e il **rimborso delle spese dei coadiutori** gravano sull'erario secondo il principio desumibile dall'art. 42, comma 3 CAM.

Alcuni dubbi sussistono in merito ad alcune spese (come, ad esempio, la **perizia di stima** dell'immobile ex art. 36, comma 4 CAM) nonché delle spese imputabili a costi strettamente connessi alle società in gestione come il **compenso dell'amministratore civilistico**, i **compensi per l'attestatore** ex art. 41, comma 1, lett. c), CAM o eventuali **revisioni contabili (non obbligatorie)**. Anche in questi casi il principio che dovrebbe consentire di individuare a carico di quale soggetto risulta addebitabile la spesa (se Erario o soggetto nel caso di restituzione) è la verifica del fatto se **il titolare avrebbe (dovuto) comunque sostenuto la spesa**, poiché così operando la stessa risulta **effettivamente necessaria per il bene in sequestro** e resa dall'amministratore per **conto di chi spetta**⁸¹.

⁸¹ Corte di Cassazione, sez. III pen., Sent. 29 marzo 2018, n. 14567 "Dal momento tuttavia che la suddetta attività gestionale, finalizzata a salvaguardare la redditività del bene, risulta svolta in costanza della misura cautelare "per conto di chi spetta", è evidente che il relativo esito economico, ove il sequestro venga revocato, non possa che ricadere sull'avente diritto alla



Così ragionando non sembra possibile ottenere la ripetizione del compenso dell'amministratore civilistico posto, con delibera assembleare ed autorizzazione del giudice, a carico della società (ancorché lo stesso soggetto coincida con l'amministratore giudiziario), soprattutto nel caso in cui la società, già prima del sequestro, sosteneva tale costo. Si segnalano, in tal senso, alcuni interventi della Cassazione⁸² secondo cui il compenso dell'amministratore "civilistico" nominato nelle società oggetto di sequestro (ancorché soggetto coincidente con l'amministratore giudiziario) ove viene revocata la misura **resta a carico della società**, non potendo lo stesso rientrare nelle spese previste dall'art. 42 CAM. Secondo i giudici la custodia statica (delle quote o azioni) riconosciuta all'amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, viene a giustapporsi alla gestione dinamica dell'impresa al fine della sua conservazione nel mercato, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale garantisce ed in funzione della quale è orientato a potenziarne la redditività. *"Il mantenimento della produttività aziendale e la conservazione della forza lavoro impiegata costituiscono, difatti, le linee direttrici lungo le quali si è mosso anche il percorso riformatore delle misure di prevenzione patrimoniali, approvato alle modifiche apportate (con l. 27 dicembre 2017, n. 205, con il d.l. 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre n. 172 e con legge 17 ottobre 2017, n. 161) al codice antimafia che intende coniugare la legalità dell'impresa mafiosa, la sua conservazione nel mercato ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in una visione macroeconomica di sistema che privilegia l'iniziativa economica e l'utile sociale. Nel quadro dei valori di riferimento, nessuna disposizione normativa esclude che la società – il cui capitale sociale ed i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro – possa avvalersi degli organi previsti dalla legge e dallo statuto, secondo valutazioni di funzionalità rimesse all'approvazione del giudice delegato, demandando a chiunque vi abbia interesse – e dunque **anche all'amministratore estromesso** – la facoltà di **proporre opposizione al Tribunale della prevenzione avverso i provvedimenti di amministrazione** al fine di assicurare la protezione di interessi meritevoli di tutela. Di guisa che anche **avverso il provvedimento di autorizzazione alla nomina del consiglio di amministrazione** ed avverso **la delibera di determinazione del compenso dell'organo esecutivo** è consentito – a tutela della integrità aziendale – proporre opposizione (V. Sez. 6, Sentenza n.992 de119/03/1998 Rv. 211787, Sez. 1, Sentenza n.44073 del 25/11/2010 Rv. 249060). Il "doppio binario" che viene in tal modo a delinearsi comporta che **i costi di remunerazione dell'organo amministrativo della società** debbano essere annoverati **nella categoria delle spese di gestione** che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile di impresa, sono contabilizzate nei costi d'esercizio e, in quanto tali, **non sono soggette rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo**, in quanto necessarie all'amministrazione (Sez. 1,*

*restituzione del bene il quale si gioverà, in caso di esito positivo, dei profitti ricavati ed, in caso negativo, se ne accollerà le perdite. Conseguentemente, come già condivisibilmente affermato da questa Corte è sul medesimo che gravano **le spese relative alla suddetta attività** che, attenendo alla **gestione economica del compendio sequestrato**, **non possono rientrare fra le spese di giustizia**, che devono essere, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 4 anticipate dallo Stato (Sez. 4, n. 20112 del 24/02/2005 – dep. 27/05/2005, R.C. in proc. Greco e altri, Rv. 231363 [...]) Diverse dalle spese di amministrazione del bene in sequestro sono invece quelle afferenti al **compenso del custode-amministratore giudiziario**, comprensivo in tal caso sia dell'attività svolta per la conservazione del complesso sequestrato, sia di quella finalizzata alla sua gestione produttiva che, rientrando tra le spese processuali in senso stretto, vanno invece detratte dalla contabilità della gestione e poste a carico dell'Erario ai sensi di quanto dispone il citato Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 4, comma 1".*

⁸² Cass. pen., sez. 2, n. 8488/2019; Cass., sez. 5, n. 24663 del 6 aprile 2018.



Sentenza n.c44073 del 25/11/2010 Rv. 249060). Deve essere, pertanto, affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di revoca di misura di sicurezza patrimoniale di una società, le spese di gestione – compreso il compenso percepito dall'organo amministrativo societario – gravano sulla società e non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro”.

Secondo consolidata giurisprudenza⁸³ lo strumento per opporsi in questo caso all'autorizzazione alla delibera di nomina dell'amministratore e del relativo compenso è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p.

Un problema potrebbe sussistere in merito alla conoscibilità da parte dell'amministratore estromesso della delibera di nomina dell'organo amministrativo e del suo compenso, non essendo disciplinata dal codice antimafia la partecipazione dello stesso o dei soci sequestratari alle assemblee societarie, nonché non prevedendo il CAM la possibilità di controllare nel corso del sequestro le spese sostenute, nonché la congruità e legittimità delle stesse. Il ragionamento dei giudici di legittimità funzionerebbe di fronte alla possibilità di un controllo, già nel corso del sequestro, degli atti della procedura e dell'amministratore giudiziario che, invece, non è prevista ed avviene solo *ex post* con l'approvazione del rendiconto di gestione *ex art. 43 CAM*⁸⁴.

13. Il rendiconto di gestione (intermedio e finale)

Ai sensi dell'art. 43, comma 1 CAM all'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 37, comma 5.

La conclusione delle singole fasi determina, in capo all'amministratore, l'onere di predisporre e presentare il **rendiconto di gestione** ai sensi dell'art. 43, con la documentazione delle operazioni effettuate. Secondo il codice antimafia il rendiconto deve essere presentato dall'amministratore giudiziario:

- 1) nel caso di revoca della misura nel corso del giudizio, anche di I grado;
- 2) nel caso di revoca o dimissioni del professionista nominato;
- 3) nel caso di cessazione dell'incarico di amministratore giudiziario dopo la confisca di II grado per il subentro dell'ANBSC.

⁸³ Cass. pen. sez. VI Ord., 26 aprile 2018, n. 22843 (rv. 273391) *“In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, co. 4, cod. proc. pen.”* in fattispecie in cui la Corte ha convertito in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione il ricorso in cassazione proposto avverso il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata dal componente dell'organismo di vigilanza nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, dall'amministratore giudiziario della società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro.

⁸⁴ Corte di Cassazione, Sez. I pen., sent. 10 maggio 2017, n. 22924.



Anche l'ANBSC è tenuta alla presentazione del rendiconto al termine della sua attività (confisca definitiva) o nel caso di revoca della misura.

Secondo parte della dottrina, il riferimento alla presentazione del rendiconto dopo la confisca di I grado (c.d. rendiconto intermedio) sia da riferirsi al provvedimento di I grado (nel caso di eventuale, anche parziale, restituzione) considerando il periodo di gestione dell'amministratore giudiziario unico dal sequestro fino alla confisca di I grado. Altra dottrina, invece, ritiene che con l'approvazione del conto di gestione del I grado di giudizio da parte del proposto o dei destinatari della misura, il legislatore abbia voluto precedere la possibilità di controllo degli atti dell'amministratore giudiziario e pertanto l'approvazione deve essere sottoposta anche ai citati soggetti.

Il rendiconto costituisce **la sintesi della gestione e deve essere il più completo ed esauriente possibile**, essendo finalizzato a far conoscere alle parti interessate l'attività di amministrazione attuata, suscettibile di essere sindacata **in sede di udienza di rendicontazione**; dal conto devono altresì desumersi **le somme riscosse e quelle pagate e il saldo finale**. Nel rendiconto dovranno essere allegati i **documenti giustificativi**, le **relazioni periodiche** e il registro delle operazioni istituito a norma dell'art. 37 CAM.

Con la presentazione del rendiconto, il giudice deve esaminare **la regolarità formale del conto** e assicurarsi che risponda alle finalità per cui è prescritto cioè, comunicare le necessarie informazioni agli interessati, mettendoli in condizione di fare eventuali rilievi. In caso d'irregolarità o incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore a fare, entro un termine, le opportune integrazioni o modifiche così come disposto dal comma 2, dell'art. 37 CAM. Se invece il rendiconto si presenta regolare, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente alla documentazione giustificativa, alla relazione illustrativa e al registro delle operazioni, fissando un termine, generalmente da 10 a 15 giorni, per la **presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni**.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione agli **interessati**, al **pubblico ministero** e all'Agenzia Nazionale. In alcuni casi è stata riscontrata la prassi di richiedere all'amministratore di procedere con le comunicazioni del deposito del rendiconto di gestione con il termine per presentare osservazioni. Nel caso di confisca di I grado (e quindi provvisoria) la comunicazione deve essere fatta anche al proposto e/o ai destinatari del sequestro in quanto "interessati", potendo gli stessi ancora presentare appello avverso la sentenza. È dubbio, invece, se il proposto possa considerarsi interessato all'approvazione del rendiconto a seguito della confisca definitiva, con cui i beni vengono trasferiti per legge allo Stato. Tra gli interessati, oltre alla procura presso il tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, potrebbero considerarsi interessati anche all'autorità proponente il sequestro che potrebbe non coincidere con la procura.

L'udienza si svolge senza particolari formalità: accertata la costituzione delle parti, il giudice delegato approva il conto, ove non sorgano contestazioni o se su queste, è raggiunto un accordo (comma 4, art. 43 CAM).

Ove sorgano contestazioni l'art. 43, comma 4 CAM prevede che, a pena di inammissibilità, le stesse



devono essere specifiche e non generiche, riferendosi esclusivamente **a singole voci contabili**.

L'articolo tutela l'amministratore giudiziario, riconoscendo il gravoso compito allo stesso affidato, prevedendo che tali contestazioni **non possono in ogni caso avere a oggetto i criteri e i risultati di gestione**.

Ciò è in linea con quanto, in generale, previsto dal codice di procedura civile in materia di **rendimento dei conti** (cfr. art. 264 c.p.c.); si ritiene, infatti, che chi impugni il conto debba specificare sia le partite da contestare, sia i motivi della contestazione, e che **l'impugnazione generica equivalga a mancata contestazione** e giustifichi pertanto il decreto di approvazione del conto. La norma risulta inoltre bilanciata dalla possibilità, durante la fase del sequestro, per il proposto, per il p.m. e per ogni altro interessato di avanzare **reclamo al giudice delegato contro gli atti dell'amministratore giudiziario**, così come previsto dall'art. 40, comma 4 CAM. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio **di 15 giorni** ed il giudice vi provvede **entro 10 giorni** secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.

